Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 243

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 4 settembre 1981

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 1981.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Candia dei Colli Apuani » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Candia dei Colli Apuani » corredata del parere del comitato regionale dell'agricoltura per la Toscana;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione del vino « Candia dei Colli Apuani » formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 2 giugno 1980;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino « Candia dei Colli Apuani » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1981.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1981, con la denominazione di origine controllata « Candia dei Colli Apuani », sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative alla tenuta degli albi dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con la osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare — e fino al compimento di tre annate agrarie a partire da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo — possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel sopra citato art. 2 purché esse non superino il 15% del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione del vino « Candia dei Colli Apuani ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione, alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale dell'agricoltura.

Il predetto ufficio, compiuti i necessari accertamenti, provvederà a segnalare alla locale camera di commercio, le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Al vino « Candia dei Colli Apuani » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di trentasei mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competenti per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi, per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1981

PERTINI

BARTOLOMEI — PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *giugno* 1981
Registro n. 8 *Agricoltura, foglio n.* 194

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «CANDIA DEI COLLI APUANI».

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Candia dei Colli Apuani» è riservata al vino bianco, che risponde alle condizioni ed ai requisiti previsti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino «Candia dei Colli Apuani» deve essere prodotto con le uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione varietale:

Vermentino bianco: 70% - 80%;
Albarola: 10% - 20%.

Possono inoltre concorrere da sole o congiuntamente le uve del vitigno Trebbiano Toscano, Malvasia del Chianti, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 20%, purché la Malvasia non superi il 5%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve comprende la parte di territorio dei Colli Apuani idoneo alla produzione del vino di cui all'art. 1 e precisamente le zone viticole dei comuni di Carrara, Massa e Montignoso, in provincia di Massa Carrara.

Tale zona è così delimitata: partendo dal km 378 sulla via Aurelia, il limite segue la strada statale verso nord e raggiunta la città di Massa, prosegue, nella stessa direzione per le strade urbane che costeggiano ad oriente il centro abitato; pervenuto in località Capaccola (q. 70) segue in direzione nord-est prima e dopo q. 63, est la strada urbana fino ad attraversare il F. Frigido alla confluenza del fosso Colombera; segue poi verso sud la strada che alla q. 46 piega verso nord-ovest per Ortola, la supera e raggiunge Castellaro q. 62 da dove, verso sud-ovest, segue la strada per Falce fino ad incrociare il Can.le della Foce, prosegue quindi nella stessa direzione prima lungo questi ed in località Romagnano a q. 33 per la strada che si immette alla q. 21 su quella per Nazzano, su questa prosegue verso tale località fino alla q. 17 per prendere poi la strada verso nord-est per Ficoia, la supera e raggiunge Fabbrica da dove, prosegue verso sud-ovest, per la strada verso la costa; all'altezza di Raglia, raggiunge la q. 35 dove piega verso nord-ovest per Raglia la lambisce per riprendere in direzione sud-ovest la strada che incrocia la linea ferroviaria alla q. 18. Da q. 18 segue verso nord-ovest la strada che passa a sud dei rilievi Castellaro e M. Barbuto passando per le quote 10, 11 fino a raggiungere la q. 18 sul confine di provincia, lungo questi prosegue verso nord-est fino all'altezza di Pezzo Grande da dove lungo una retta verso est-sud raggiunge S. Lucia a q. 336. Da S. Lucia segue una linea spezzata in direzione nord-est con i vertici su: Fontia (q. 353), il Grattarolo (q. 153), q. 359 e q. 300 (a sud di Selva) e da qui segue, verso nord-est, il fosso affluente del Can.le Gragnana fino alla confluenza. Ridiscende il Can.le Gragnana ed all'altezza di S. Rocco, poco prima del centro abitato di Carrara, segue una retta verso est fino alla q. 99 sulla strada per Miseglia, prosegue verso tale centro abitato e dopo aver attraversato e costeggiato la ferrovia per breve tratto, raggiunge la q. 123. Da q. 123 segue in direzione sud prima una retta fino a S. Croce (q. 295) e poi la strada fino a q. 226 (la Foce) incrociando il confine comunale di Massa, ridiscende poi lungo questi verso ovest e sud toccando le q. 305, 380 e 413 da dove segue una retta verso est fino a q. 201 e successivamente nella stessa direzione l'impluvio per raggiungere il Can.le della Foce, ridiscende lungo questi ed all'altezza della q. 125, allorché il canale riceve come affluente il fosso che ha origine sul confine comunale di Massa dai rilievi a nord (q. 569 e 535), il limite segue una retta in direzione est-sud fino a raggiungere q. 150 sul f.sso Colombera, prosegue quindi per il sentiero che nella stessa direzione attraversa Lavacchio e raggiunge l'impluvio a q. 273, ridiscende lungo questi fino a confluire sul F. Frigido (q. 54). Da q. 54 segue una retta in direzione sud-est e raggiunge a S. Carlo la strada Altamagna-Massa prosegue lungo questa verso sud fino alla q. 208 da dove segue nella stessa in direzione una retta spezzata che passa per le q. 255 e 354 e raggiunge a q. 94 l'acquedotto alle pendici di Monteppe (q. 228). Da q. 94 segue il sentiero che in direzione est-nord tocca la Presa d'acqua, q. 263 e raggiunge q. 253, per proseguire poi, verso est, lungo una linea retta che attraversa le q. 367, 213 e 381 per raggiungere infine, sul T. Tascio, la q. 241. Da q. 241, in linea retta verso sud-est, arriva a q. 723 sul confine di provincia per ridiscendere verso sud lungo questi fino alla q. 201. Da q. 201 prosegue per una retta verso ovest fino ad incrociare la strada statale Aurelia all'altezza della stazione ferroviaria, al km 374,800 circa, segue quindi la strada statale verso Massa e superato il C.le di Montignoso prende a nord la strada per Capanne ed a q. 44 quella che in direzione nord-ovest si immette nuovamente sull'Aurelia (km 376,500 circa) e quindi su tale via verso nord ovest raggiunge il km 378 da dove è iniziata la delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Candia dei Colli Apuani» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e al vino le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, unicamente i vigneti ubicati in terreni collinari calcareo-argillosi o argillosi-silicei e di favorevole esposizione, con esclusione di quelli di fondovalle. E' vietata ogni pratica di forzatura.

Il sistema di impianto, le forme di allevamento e potatura debbono essere quelli generalmente usati, o comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino di cui all'art. 1 non deve essere superiore a q.li 80 per ettaro di coltura specializzata.

A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite massimo.

Fermo restando i limiti massimi sopra indicati, la produzione per ettaro di vigneto a coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione del vino «Candia dei Colli Apuani» devono essere effettuate nell'ambito del territorio dei comuni di Massa, Carrara e Montignoso.

Le uve destinate alla vinificazione debbono assicurare alla denominazione di origine controllata «Candia dei Colli Apuani» una gradazione alcolica minima naturale di 11.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire al vino le peculiari caratteristiche.

Art. 6.

La denominazione di origine controllata «Candia dei Colli Apuani» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: delicato, intenso, leggermente aromatico, caratteristico;
sapore: secco, talvolta leggermente amabile, pieno, armonico con retrogusto amarognolo;
gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 11,5;
acidità totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di modificare, con proprio decreto i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di origine controllata «Candia dei Colli Apuani» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non prevista dal presente disciplinare di produzione, ivi comprese le menzioni superiore, riserva, extra, fine, scelto, selezionato e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

E' altresì consentito l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, zone, aree, e località comprese nella zona di produzione delle uve da cui al precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 8.

Chiunque produce, vende, pone in vendita, o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Candia dei Colli Apuani » vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

(5147)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 15 giugno 1981.

Assegnazione alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano della somma complessiva di lire 50 miliardi (anno finanziario 1980) ai sensi della legge n. 298/80.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 3 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 152, convertito nella legge 7 luglio 1980, n. 298;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 166670 del 29 ottobre 1980, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1981, registro n. 11, foglio n. 303, con il quale è stata apportata una variazione in aumento di lire 50 miliardi allo stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1980, attraverso l'istituzione del cap. 7085, recante la denominazione: « Contributo alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, per la realizzazione di interventi urgenti nei bacini a carattere regionale, nonché di opere per le vie navigabili »;

Vista la delibera CIPE del 29 aprile-6 maggio 1981, con la quale è stata ripartita la somma di lire 100 miliardi, complessivamente stanziata per gli esercizi 1980 e 1981, dall'art. 3 del decreto-legge 7 maggio 1980, numero 152, convertito nella legge 7 luglio 1980, n. 298;

Vista la legge 23 aprile 1981, n. 164, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1981 ed il bilancio pluriennale 1981/83;

Decreta:

Art. 1.

La somma di lire 25 miliardi, per opere idrauliche nei bacini a carattere regionale, è assegnata alle seguenti regioni e province autonome, per il 1980, come segue:

Regioni e province autonome	Somme (in miliardi di lire)
Toscana	6,850
Friuli-Venezia Giulia	1,250
Liguria	1,250
Abruzzo	1,250
Marche	1,250
Molise	1,250
Lazio	1,250
Calabria	1,250
Basilicata	1,250
Campania	1,250
Sardegna	1,250
Puglia	1,250
Sicilia	1,250
Valle d'Aosta	1,250
Trento	0,950
Bolzano	0,950
Totale	25,000

Art. 2.

La somma di lire 25 miliardi, per l'esecuzione di opere di navigazione interna, è assegnata alle seguenti regioni, per il 1980, come segue:

Regioni	Somme (in miliardi di lire)
Veneto	8
Lombardia	5,500
Piemonte	5
Emilia-Romagna	5
Umbria	1,500
Totale	25,000

Art. 3.

La spesa complessiva per l'importo di lire 50 miliardi grava sul cap. 7085 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1981, in conto residui di stanziamento 1980.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1981

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *luglio* 1981
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 328

(5250)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 2 marzo 1981, n. **494**.

Autorizzazione all'istituto dei ciechi di Milano ad accettare una eredità.

N. 494. Decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1981, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, l'istituto dei ciechi di Milano viene autorizzato ad accettare l'eredità, consistente in beni mobili e in beni immobili siti nei comuni di Lesa (Novara), Nibionno (Como) e Cassago Brianza (Como), del valore complessivo di L. 533.701.046, disposta dalla sig.na Eleonora Panzeri con testamento olografo 9 settembre 1975, pubblicato in data 5 gennaio 1977, n. 121890/23913 di repertorio, a rogito dott. Domenico Moretti, notaio in Milano, registrato a Milano in data 19 gennaio 1977 al n. 848.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *agosto* 1981
Registro n. 78 *Istruzione, foglio n.* 182

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2305/81 della commissione, dell'11 agosto 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2306/81 della commissione, dell'11 agosto 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2307/81 della commissione, del 10 agosto 1981, che fissa le condizioni per la vendita mediante gara di semi di colza e di ravizzone detenuti dall'organismo d'intervento francese.

Regolamento (CEE) n. 2308/81 della commissione, del 10 agosto 1981, che stabilisce i tassi speciali per la conversione in moneta nazionale dei prezzi franco frontiera di riferimento dei vini liquorosi importati.

Regolamento (CEE) n. 2309/81 della commissione, dell'11 agosto 1981, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2218/81 e (CEE) n. 2219/81 della commissione relativi ad alcune azioni di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2310/81 della commissione, dell'11 agosto 1981, che modifica i regolamenti (CEE) n. 1288/81, (CEE) n. 1510/81, (CEE) n. 1562/81 e (CEE) n. 1903/81 che fissano le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 2311/81 della commissione, dell'11 agosto 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2312/81 della commissione, dell'11 agosto 1981, che modifica le restituzioni applicabili alla esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 2313/81 della commissione, dell'11 agosto 1981, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per il malto.

Pubblicati nel n. L 226 *del* 12 *agosto* 1981.

(223/C)

Regolamento (CEE) n. 2314/81 della commissione, del 12 agosto 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2315/81 della commissione, del 12 agosto 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2316/81 della commissione, del 12 agosto 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2317/81 della commissione, del 12 agosto 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2318/81 della commissione, dell'11 agosto 1981, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili.

Regolamento (CEE) n. 2319/81 della commissione, del 12 agosto 1981, che fissa i prelievi all'importazione nel settore del riso.

Decisione n. 2320/81/CECA della commissione, del 7 agosto 1981, recante norme comunitarie per gli aiuti a favore dell'industria siderurgica.

Regolamento (CEE) n. 2321/81 della commissione, dell'11 agosto 1981, relativo al regime da applicare alle importazioni in Francia di alcuni prodotti tessili (categoria 72), originari della Corea.

Regolamento (CEE) n. 2322/81 della commissione, dell'11 agosto 1981, relativo al regime applicabile alle importazioni in Francia, in Italia ed in Irlanda di camicie (categoria 8), originarie dell'Indonesia.

Regolamento (CEE) n. 2323/81 della commissione, dell'11 agosto 1981, relativo al regime applicabile alle importazioni in Irlanda di camicette (categoria 7), originarie dell'Indonesia.

Regolamento (CEE) n. 2324/81 della commissione, del 12 agosto 1981, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di pere originarie della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 2325/81 della commissione, del 12 agosto 1981, recante sospensione temporanea della fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 2326/81 della commissione, del 12 agosto 1981, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 2327/81 della commissione, del 12 agosto 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Rettifica del regolamento (CEE) n. 1188/81 del Consiglio, del 28 aprile 1981, che stabilisce alcune norme generali relative alla concessione di restituzioni speciali per i cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche, nonché i criteri di fissazione del loro importo, e che modifica il regolamento (CEE) n. 3035/80 per quanto riguarda alcune merci non comprese nell'allegato II del trattato (pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 121 del 5 maggio 1981).

Rettifica del regolamento (CEE) n. 1788/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1981-82, i prezzi d'intervento derivati dello zucchero bianco, il prezzo d'intervento dello zucchero greggio, i prezzi minimi della barbabietola A e della barbabietola B, i prezzi d'entrata nonché l'importo del rimborso per la compensazione delle spese di magazzinaggio (pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 177 del 1° luglio 1981).

Pubblicati nel n. L 228 *del* 13 *agosto* 1981.

(224/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa a r.l. Corrieri Isola d'Ischia - Trasporti - Commissioni e spedizioni, in Ischia.

Con decreto ministeriale 24 giugno 1981 il rag. Giulio Lupoli è stato nominato liquidatore della società cooperativa a r.l. Corrieri Isola d'Ischia - Trasporti - Commissioni e spedizioni, in Ischia (Napoli), costituita per rogito avv. Manlio Cascini in data 16 febbraio 1973, rep. 61215, in sostituzione del dott. Vincenzo Cardone, liquidatore ex art. 2545 del codice civile che ha rinunciato all'incarico.

(5193)

Provvedimento concernente il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Linoleum, con sede e stabilimento in Vighizzolo di Cantù.

Con decreto ministeriale 1° settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Linoleum, con sede e stabilimento in Vighizzolo di Cantù (Como), è prolungata al 1° novembre 1981.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

(5264)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 171

Corso dei cambi del 1° settembre 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1227,050	1227,050	1226,95	1227,050	1227 —	1216,50	1226,950	1227,050	1227,050	1227,05
Dollaro canadese	1020,850	1020,850	1020 —	1020,850	1021 —	1020,75	1021,400	1020,850	1020,850	1020,85
Marco germanico	498,810	498,810	499,50	498,810	498,90	499,70	498,600	498,810	498,810	498,80
Fiorino olandese	449,210	449,210	449,50	449,210	449,25	449,25	449,450	449,210	449,210	449,20
Franco belga	30,541	30,541	30,55	30,541	30,53	30,52	30,528	30,541	30,541	30,55
Franco francese	208,870	208,870	208,40	208,870	208,70	208,50	208,950	208,870	208,870	208,85
Lira sterlina	2248,250	2248,250	2250 —	2248,250	2247,50	2241 —	2249,500	2248,250	2248,250	2248,25
Lira irlandese	1821 —	1821 —	1824 —	1821 —	1822,70	—	1822 —	1821 —	1821 —	—
Corona danese	159,700	159,700	154,75	159,700	159,40	159,60	159,800	159,700	159,700	159,70
Corona norvegese	200,710	200,710	200,90	200,710	200,70	200,60	200,650	200,710	200,710	200,70
Corona svedese	234,250	234,250	233,90	234,250	234,10	234,20	234,500	234,250	234,250	234,25
Franco svizzero	568,100	568,100	567,25	568,100	567,40	569,25	568,100	568,100	568,100	568,10
Scellino austriaco	71,150	71,150	71,20	71,150	71,15	71,10	71,140	71,150	71,150	71,15
Escudo portoghese	18,500	18,500	18,50	18,500	18,46	18,50	18,500	18,500	18,500	18,50
Peseta spagnola	12,457	12,457	12,44	12,457	12,45	12,40	12,455	12,457	12,457	12,45
Yen giapponese	5,314	5,314	5,31	5,314	5,30	5,30	5,321	5,314	5,314	5,31

Media dei titoli del 1° settembre 1981

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	40,125
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	89,325
» 5,50% » » 1968-83	83,725
» 5,50% » » 1969-84	80,350
» 6% » » 1970-85	76,875
» 6% » » 1971-86	70,300
» 6% » » 1972-87	70,975
» 9% » » 1975-90	70,800
» 9% » » 1976-91	72,650
» 10% » » 1977-92	78,375
» 12% (Beni Esteri 1980)	70,150
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	70,175
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	90,150
» » » Ind. 1-10-1979/81	99,550
» » » » 1-12-1979/81	99,250
» » » » 1- 1-1980/82	99,200
» » » » 1- 3-1980/82	98,575
» » » » 1- 5-1979/82	98,025
» » » » 1- 5-1980/82	97,925
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1980/82	97,850
» » » » 1- 7-1979/82	98,125
» » » » 1- 7-1980/82	98,225
» » » » 1- 8-1980/82	98,400
» » » » 1-10-1979/82	97,075
» » » » 1-10-1980/82	97,350
» » » » 1-12-1980/82	98,050
» » » » 1- 1-1980/83	98,200
» » » » 1-10-1980/83	99 —
» » » » 1- 3-1981/84	97,400
Buoni Tesoro Nov. 5,50% 1- 4-1982	91,975
» » Pol. 12% 1- 1-1982	97,200
» » » 12% 1- 4-1982	95,425
» » » 15% 1- 1-1983	94,200
» » » 12% 1-10-1983	86,125
» » » 12% 1- 1-1984	84,400
» » » 12% 1- 4-1984	84,250
» » » 12% 1-10-1984	83,100
» » Nov. 12% 1-10-1987	81,625

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° settembre 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1227 —
Dollaro canadese	1021,125
Marco germanico	498,705
Fiorino olandese	449,330
Franco belga	30,534
Franco francese	208,910
Lira sterlina	2248,875
Lira irlandese	1821,500
Corona danese	159,750
Corona norvegese	200,680
Corona svedese	234,375
Franco svizzero	568,100
Scellino austriaco	71,145
Escudo portoghese	18,500
Peseta spagnola	12,456
Yen giapponese	5,317

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a tre posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Salerno

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sottoindicati:

Facoltà di lettere e filosofia e magistero:

istituto di sociologia . posti 1
istituto di storia antica e archeologia » 1
istituto di linguistica . . . » 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Salerno, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere trasmesse al seguente indirizzo: Rettore dell'Università degli studi di Salerno - Ufficio del personale - Reparto II - Concorsi - Via Urbano II - 84100 Salerno.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Salerno.

(5202)

Concorso ad un posto di tecnico ortottico presso l'Università degli studi di Torino

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico ortottico in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dei tecnici ortottici delle università ed istituto d'istruzione universitaria presso l'Università di Torino - Facoltà di medicina e chirurgia - Istituto di clinica oculistica.

Titolo di studio richiesto: diploma rilasciato dai licei classici, dai licei scientifici, dagli istituti tecnici o il diploma degli istituti magistrali integrato da attestato di frequenza, con esito positivo, di un corso annuale integrativo previsto dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910. Diploma rilasciato dai licei linguistici e diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Torino, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Torino.

(5203)

Concorso ad un posto di operaio di prima categoria presso l'Università degli studi di Torino

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di operaio di prima categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria presso l'Università di Torino per la seguente qualifica di mestiere:

giardiniere diplomato . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Torino, ufficio personale, via Po, 17, Torino, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Torino.

(5204)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PALERMO

Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario addetto ai servizi di polizia, vigilanza e ispezione veterinaria presso il consorzio di Cefalù-Campofelice di Roccella-Lascari e Gratteri.

Con decreto del veterinario provinciale 19 agosto 1981, è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, al posto di veterinario addetto ai servizi di polizia, vigilanza e ispezione veterinaria presso il consorzio di Cefalù-Campofelice di Roccella-Lascari e Gratteri così composta:

Presidente:

Alicata dott.ssa Luigia, direttore di divisione aggiunto del ruolo della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Componenti:

Artioli prof. Delfo, professore universitario dell'Università di Parma;

Bonanno dott. Enrico, veterinario superiore;

Giannela dott.ssa Isabella, vice prefetto ispettore;

Faccincani prof. Franco, veterinario comunale di Verona;

Catarsini prof. Orazio, professore universitario.

Segretario:

Colavolpe dott. Raffaele, direttore di divisione aggiunto del ruolo della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Le prove di esame si svolgeranno in Cefalù almeno un mese dopo la pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente avviso sarà pubblicato nei modi di legge.

(5183)

REGIONI

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 8 giugno 1981, n. 17.

Interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 20 *giugno* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1.

Finalità

La Regione, al fine di favorire il riassetto del territorio e lo sviluppo economico-sociale nelle zone colpite dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi, disciplina gli interventi per l'opera di risanamento e ricostruzione, in attuazione della legge 3 aprile 1980, n. 115.

Art. 2.

Natura ed oggetto degli interventi

Gli interventi di cui al precedente articolo consistono:

a) nella concessione agli enti locali di provvidenze per il ripristino, la costruzione e la ricostruzione di edifici pubblici o di uso pubblico, di acquedotti, di fognature, di ospedali, di strade non statali e di ogni altra opera di interesse degli enti locali stessi, con esclusione di quelle previste dall'art. 5 della legge 3 aprile 1980, n. 115;

b) nella concessione ai titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di contributi in conto capitale sulla spesa occorrente per il ripristino o la ricostruzione di fabbricati privati, di qualsiasi natura o destinazione, con esclusione dei fabbricati rurali ed annessi rustici, e per la esecuzione delle opere necessarie ad integrare o a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti ed i servizi igienico-sanitari;

c) nella concessione alle aziende agricole operanti nei territori danneggiati di contributi in conto capitale per l'attuazione degli interventi previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 25 maggio 1970, n. 364, nonché per la realizzazione di altre attività finalizzate alla propulsione della produzione agricola;

d) nella concessione alle imprese pubbliche o private operanti nel settore del turismo, del commercio e dell'artigianato, nell'ambito dei territori danneggiati, di contributi in conto capitale per la realizzazione di programmi di investimento relativi alla costruzione, ampliamento ed ammodernamento di strutture ed attrezzature.

I contributi di cui ai punti *b*), *c*) e *d*), con esclusione di quelli urgenti al capo II della presente legge, non possono essere cumulati con i benefici finanziari previsti dalle leggi regionali 17 novembre 1979, n. 87 e 18 dicembre 1979, n. 98, dagli articoli 7 e seguenti della legge 3 aprile 1980, n. 115, o da altre norme aventi la medesima finalità.

Art. 3.

Destinatari

Gli interventi previsti dalla presente legge sono attuati nei comuni individuati con le modalità di cui all'art. 12 della legge 3 aprile 1980, n. 115.

Ai fini della ripartizione dei fondi di cui al punto *c*) dell'art. 1 della citata legge n. 115 del 1980, i comuni elencati nell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 1980 e nell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 febbraio 1981 vengono classificati nelle seguenti categorie:

a) comuni disastrati: Cittareale, Leonessa;

b) comuni che hanno subito danni rilevanti: Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Cittaducale, Posta, Rieti, Morro Reatino e Labro;

c) comuni che hanno comunque subìto danni: Belmonte in Sabina, Borgorose, Casaprota, Casperia, Castel Sant'Angelo, Collevecchio, Concerviano, Configni, Cottanello, Fara in Sabina, Fiamignano, Greccio, Magliano Sabina, Micigliano, Montasola, Montebuono, Monteleone Sabino, Montopoli di Sabina, Poggio Bustone, Poggio Catino, Poggio Mirteto, Poggio Nativo, Poggio San Lorenzo, Rivodutri, Salisano, Selci, Tarano.

Gli altri comuni, eventualmente indicati con successivi decreti ai sensi del citato art. 12 della legge n. 115 del 1980, si considerano compresi nella categoria di cui al punto *c*) del precedente comma.

Art. 4.

Ripartizione dei fondi disponibili

La somma di L. 30.000.000.000 assegnata alla regione Lazio dall'art. 1, punto *c*), della legge 3 aprile 1980, n. 115, è così ripartita:

a) L. 5.000.000.000 per l'anno finanziario 1981, per eseguire gli interventi urgenti ed indilazionabili di ripristino di fabbricati di proprietà privata, di qualsiasi natura e destinazione, nei comuni compresi nelle categorie di cui ai punti *a*) e *b*) del precedente art. 3;

b) L. 9.300.000.000 e L. 12.200.000.000 rispettivamente per gli anni 1981 e 1982, per realizzare gli ulteriori interventi di cui al precedente art. 2, così suddivisi:

Anno 1981 Lire	Anno 1982 Lire	
4.800.000.000	5.200.000.000	comuni compresi nella categoria di cui al punto *a*) del precedente art. 3;
2.500.000.000	5.000.000.000	comuni compresi nella categoria di cui al punto *b*) del precedente art. 3;
2.000.000.000	2.000.000.000	comuni compresi nella categoria di cui al punto *c*) del precedente art. 3.

Nell'ambito delle categorie di cui ai punti *a*) e *c*) del precedente art. 3 le somme complessive, rispettivamente di lire 10.000.000.000 e di L. 4.000.000.000, sono ripartite in parti uguali fra i comuni interessati.

Nell'ambito della categoria del punto *b*) del precedente art. 3 la somma complessiva di L. 7.500.000.000 è così ripartita fra i comuni interessati: Amatrice L. 2.500.000.000, Accumoli lire 1.000.000.000, Antrodoco L. 1.000.000.000, Rieti L. 1.000.000.000, Borbona L. 500.000.000, Cittaducale L. 500.000.000, Posta lire 500.000.000, Labro L. 250.000.000, Morro Reatino L. 250.000.000;

c) L. 3.500.000.000 per l'anno 1981 per realizzare il trasferimento della frazione di Trimezzo del comune di Cittareale.

Le somme indicate nei punti *b*) e *c*) del presente articolo sono accreditate alla provincia di Rieti con le seguenti modalità:

quanto a L. 12.800.000.000, disponibili sull'apposito capitolo di bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 1981, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge;

quanto a L. 12.200.000.000, previste per l'anno 1982, entro trenta giorni dall'approvazione della legge di bilancio relativa all'esercizio finanziario 1982. Gli interessi attivi che matureranno sulle somme trasferite rimarranno depositati presso la tesoreria della provincia stessa in apposito conto e potranno essere utilizzati soltanto per le finalità di cui alla presente legge. L'amministrazione provinciale procederà alla definizione degli ulteriori interventi secondo le esigenze conseguenti all'attuazione dei piani da parte degli enti interessati e disporrà la erogazione delle somme necessarie.

Art. 5.

Potere di indirizzo, coordinamento e vigilanza della provincia di Rieti

Le funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza nei confronti dei comuni singoli o associati per l'attuazione dei provvedimenti di loro competenza, ai sensi della presente legge, sono delegate alla provincia di Rieti.

Nell'esercizio di tali funzioni la provincia di Rieti, sulla base dei criteri fissati dalla presente legge, comunica agli enti interessati le proprie direttive e ne controlla l'attuazione nei modi previsti dai successivi articoli.

Art. 6.
Potere sostitutivo della Regione

La Regione esercita il potere sostitutivo nei confronti della provincia di Rieti e dei comuni singoli o associati in caso di violazione dei criteri indicati nella presente legge ovvero in caso di omissione o ritardo nell'attuazione dei provvedimenti di loro competenza.

Tale potere viene esercitato con le modalità di cui all'art. 30 della legge regionale 20 dicembre 1978, n. 74.

Capo II
INTERVENTI URGENTI ED INDILAZIONABILI

Art. 7.
Ripristino di fabbricati privati

Gli interventi urgenti ed indilazionabili previsti dal punto *a*) del precedente art. 4, per il ripristino di fabbricati di proprietà privata, di qualsiasi natura e destinazione, ivi compresi i fabbricati rurali e annessi rustici, vengono attuati con le modalità ed i limiti di cui alla legge regionale 27 novembre 1979, n. 87.

Art. 8.
Trasferimento dell'abitato della frazione Trimezzo del comune di Cittareale

Per ragioni di tutela della pubblica incolumità parte dell'abitato della frazione di Trimezzo del comune di Cittareale e dichiarato da trasferire. Il trasferimento deve essere realizzato su un'area che, per caratteristiche intrinseche di natura geomorfologica, risulti meno sensibile agli effetti distruttivi di un terremoto.

A tal fine il comune di Cittareale, con deliberazione consiliare, delimita la zona da abbandonare e gli immobili da demolire, ed individua l'area nella quale deve sorgere il nuovo abitato, in conformità alle indicazioni fornite dal servizio geologico d'Italia. Alla deliberazione è allegato un elenco indicante i titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale sugli immobili da demolire e il numero dei componenti le singole famiglie in essi residenti.

Nei quindici giorni successivi alla pubblicazione nell'albo pretorio della deliberazione di cui al precedente comma, gli interessati possono presentare osservazioni e proposte. Sulle osservazioni e proposte si pronuncia definitivamente il consiglio comunale entro i successivi trenta giorni.

Sulla base della deliberazione definitiva, il comune scaduto il termine di cui al successivo decimo comma, redige un piano particolareggiato per il trasferimento dell'abitato. Tale piano, qualora non trovi corrispondenza con le previsioni già formulate per l'espansione residenziale della frazione nel programma di fabbricazione vigente per il comune di Cittareale, deve essere adottato in variante a quest'ultimo e trasmesso alla Regione per l'approvazione, secondo le modalità indicate all'art. 2 della legge regionale 14 giugno 1980, n. 57, commi quinto e sesto.

Il piano particolareggiato deve contenere quanto stabilito nell'art. 2 nella citata legge regionale n. 57 del 1980 e, in particolare, i seguenti elementi:

a) la delimitazione del perimetro dell'area interessata alla ricostruzione;

b) le parti dell'area destinate all'utilizzazione residenziale, indicando la ubicazione, l'aggregazione, le tipologie edilizie e le volumetrie dei fabbricati da ricostruire, secondo un indice fondiario da contenere nella misura massima di 1,5 metro cubo/metro quadrato;

c) le parti dell'area destinate alle attrezzature di carattere agricolo e zootecnico, che devono essere realizzate fuori dal centro abitato, sulla bsae di un indice di utilizzazione fondiaria che non deve superare la misura di un metro cubo/metro quadrato;

d) gli edifici pubblici da realizzare, tenendo conto del numero degli abitanti e della distanza da altri centri abitati provvisti degli stessi edifici;

e) le infrastrutture, comprese le sezioni stradali quotate, sia longitudinali sia trasversali;

f) la indicazione planovolumetrica degli insediamenti, le relative opere di urbanizzazione primaria e la specificazione delle attezzature.

Il piano perticolareggiato deve essere corredato di:

una relazione illustrativa dei criteri di impostazione;

una proposta circa la destinazione dell'area di risulta dell'abitato da trasferire, che comunque non potrà essere ad uso edificatorio;

gli schemi degli interventi edilizi proposti, delle infrastrutture, delle opere di urbanizzazione;

gli elenchi catastali delle proprietà da espropriare o vincolare a sede del nuovo abitato, nonché quelli delle proprietà da espropriare comprese nell'area da abbandonare;

un preventivo che indichi le spese necessarie, con riferimento alle singole opere dettagliatamente elencate complete delle perizie giurate, compilate con i prezzi unitari del prezzario regionale corrente, presentate dai privati interessati alla ricostruzione.

Il piano particolareggiato, divenuto esecutivo, viene trasmesso, completo degli allegati, alla provincia di Rieti, la quale entro trenta giorni dispone in favore del comune di Cittareale la erogazione della somma necessaria a far fronte alle spese previste dal piano medesimo, nei limiti dell'importo di cui al primo comma, punto *c*), del precedente art. 4.

Il comune provvede a redigere i progetti esecutivi degli edifici pubblici, delle infrastrutture, delle opere di urbanizzazione, delle opere relative alla demolizione dei fabbricati del vecchio centro abitato, secondo le indicazioni del piano particolareggiato, nonché a realizzare detti interventi con le modalità indicate nella normativa vigente.

Il comune provvede, altresì, ad assegnare gratuitamente un'area per l'edificazione a ciascun avente diritto compreso nell'elenco di cui al secondo comma del presente articolo, nonché ad erogare un contributo sulla spesa occorrente per la ricostruzione secondo le seguenti modalità:

a) per la ricostruzione delle abitazioni, a ciascun avente diritto:

un'area commisurata alle documentate necessità abitative e, comunque, non inferiore a 300 metri quadrati e non superiore a 450 metri quadrati;

un contributo pari al 60 per cento della spesa necessaria e, comunque, non superiore a L. 25.000.000 per abitazione, elevabile, per i residenti, al 70 per cento con un massimo di lire 40.000.000;

b) per la ricostruzione delle attrezzature di carattere agricolo e zootecnico, a ciascun avente diritto residente:

un'area commisurata alle volumetrie ed al patrimonio zootecnico esistenti, nonché alle necessità connesse allo sviluppo dell'attività agricolo-zootecnica;

un contributo pari al 70 per cento della spesa necessaria, elevabile all'80 per cento per le aziende diretto-coltivatrici ed al 100 per cento qualora i coltivatori diretti realizzino le opere in forma associativa.

Ai fini dell'assegnazione dell'area e della concessione dei contributi, gli interessati devono presentare apposita domanda, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla deliberazione definitiva di cui al terzo comma del presente articolo, corredata della documentazione necessaria e della relativa perizia giurata.

L'erogazione dei contributi avviene con le modalità, per quanto applicabili, previste dall'art. 18 della presente legge.

Il comune è tenuto a presentare alla provincia di Rieti il rendiconto delle spese sostenute e dei contributi erogati, sulla base della somma concessa ai sensi del settimo comma del presente articolo.

Capo III
DIRETTIVE PER L'OPERA DI RISANAMENTO E DI RICOSTRUZIONE

Art. 9.
Piano pluriennale comunale o intercomunale di riassetto e sviluppo socio-economico

Al fine di coordinare in modo organico gli interventi previsti dalla presente legge, con esclusione di quelli urgenti ed indilazionabili di cui al capo II, i comuni indicati nel precedente art. 3, in forma singola o associata, individuano le zone nell'ambito delle quali gli interventi stessi devono essere eseguiti, nonché gli obiettivi di carattere economico e sociale da realizzare e le relative priorità, mediante l'adozione di un piano pluriennale di riassetto e sviluppo socio-economico.

Nella predisposizione del suddetto piano i comuni singoli o associati devono attenersi ai seguenti criteri:

a) una percentuale non inferiore all'80 per cento della somma destinata ai sensi del punto *b*) del precedente art. 4 deve essere utilizzata per:

il ripristino, la costruzione di opere ed edifici pubblici o di uso pubblico, di cui al punto *a*) del precedente art. 2;

il ripristino o la ricostruzione di immobili privati danneggiati, di cui al punto *b*) del precedente art. 2;

gli interventi a favore delle attività produttive in agricoltura, di cui al punto *c*) del precedente art. 2;

b) la restante somma viene utilizzata per il potenziamento delle attività turistiche, commerciali ed artigianali, di cui al punto *d*) del precedente art. 2.

Art. 10.

Modalità per la formazione del piano di riassetto e sviluppo socio-economico

I comuni singoli o associati di cui al precedente art. 3, tenuto conto della somma assegnata ai sensi del precedente art. 4, punto *b*), adottano, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il piano pluriennale per il risanamento e lo sviluppo economico e sociale del territorio, articolato in piani annuali, in armonia con il piano regionale di sviluppo e secondo i criteri indicati nel precedente art. 9.

I piani pluriennali sono trasmessi alla provincia di Rieti, la quale, dopo aver provveduto a coordinarli fra loro, nonché a verificarne le compatibilità con il piano regionale di sviluppo e la conformità alle disposizioni contenute nella presente legge, li approva.

Nel corso dell'esame dei piani pluriennali la provincia di Rieti può richiedere agli enti locali interessati gli adeguamenti necessari ai fini del coordinamento ovvero della compatibilità o conformità di cui al comma precedente, fissando i relativi termini. Scaduti tali termini senza che l'ente locale interessato abbia provveduto, la provincia modifica derettamente il piano nel senso indicato.

Art. 11.

Piani annuali di attuazione

Sulla base del piano pluriennale di riassetto e sviluppo socio-economico, approvato dalla provincia di Rieti a norma del precedente art. 10, i comuni singoli o associati adottano piani di attuazione di durata annuale.

I piani di cui al precedente comma provvedono alla attuazione delle previsioni contenute nel piano pluriennale, definendo, in relazione all'anno cui si riferiscono, i singoli interventi ed i finanziamenti pubblici.

Nella predisposizione dei piani annuali gli enti locali interessati devono conformarsi ai seguenti criteri:

a) per quanto riguarda gli interventi di cui al precedente art. 2, lettera *a*), devono essere individuati, con riferimento a ciascuna opera o a ciascun edificio pubblico o di uso pubblico, i lavori di ripristino, la costruzione o ricostruzione, sulla base di appositi progetti, specificando la spesa necessaria;

b) per quanto riguarda gli interventi di cui al precedente art. 2, lettera *b*), devono essere indicati, sulla base delle domande presentate e della graduatoria compilata ai sensi del successivo art. 17, i fabbricati privati da ripristinare o da ricostruire, le spese ammissibili a finanziamento pubblico e gli aventi diritto;

c) per quanto riguarda gli interventi nei settori dell'agricoltura, del turismo, del commercio e dell'artigianato, di cui al precedente art. 2, lettere *c*) e *d*), devono essere individuati, sulla base delle domande presentate e della graduatoria compilata ai sensi del successivo art. 17, le attività produttive, i programmi di investimento, le spese ammissibili a finanziamento pubblico e le aziende agricole o le imprese beneficiarie.

Art. 12.

Modalità per la formazione dei piani di attuazione

I comuni singoli o associati, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ed entro il 31 gennaio dell'anno 1982, adottano un piano di attuazione, rispettivamente per l'anno 1981 e per l'anno 1982, in conformità e quanto stabilito nel precedente art. 11.

Nei quindici giorni successivi alla pubblicazione sull'albo pretorio della deliberazione di adozione del piano di cui al precedente comma, i soggetti pubblici e privati interessati possono presentare osservazioni e proposte. Sulle osservazioni e proposte si pronuncia il consiglio comunale entro i successivi trenta giorni.

La deliberazione di adozione del piano, divenuta esecutiva, viene trasmessa alla provincia di Rieti, la quale la approva entro quarantacinque giorni dalla ricezione e dispone in favore dell'ente locale interessato l'erogazione delle somme a carico della Regione per l'attuazione degli interventi in esso specificati. Gli interessi che matureranno sulle somme erogate rimarranno depositati presso le tesorerie degli enti destinatari in appositi conti e potranno essere utilizzati solo per le finalità di cui alla presente legge e in base alle direttive impartite dalla provincia di Rieti.

Alla deliberazione di adozione del piano devono essere allegati i progetti per i lavori di ripristino o di ricostruzione delle opere di interesse degli enti locali, la documentazione presentata da privati, enti, aziende agricole ed imprese interessati, nonché la graduatoria compilata ai sensi del successivo art. 17.

Art. 13

Rendiconto e relazione

Terminata la fase di attuazione dei piani di cui al precedente art. 12, i comuni singoli o associati sono tenuti a presentare alla privincia di Rieti il rendiconto dei contributi erogati e delle altre spese sostenute sulla base delle somme loro concesse a norma del terzo comma dello stesso articolo.

La provincia di Rieti deve, a sua volta, presentare alla giunta regionale una relazione esplicativa degli interventi con riferimento ad ogni singolo piano.

Capo IV

PROCEDURA PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 14.

Ripristino, costruzione e ricostruzione di opere ed edifici pubblici o di uso pubblico

I comuni singoli o associati, entro trenta giorni dall'approvazione del piano annuale di attuazione a norma del precedente art. 12, provvedono all'appalto e alla gestione dei lavori per il ripristino, la costruzione e la ricostruzione delle opere e degli edifici pubblici o di uso pubblico indicati nel piano stesso e negli allegati progetti, nel rispetto delle procedure di cui agli articoli 7 e 8 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88.

Il collaudo delle opere avviate con le modalità previste negli articoli 10 e 11 della citata legge regionale n. 88 del 1980.

Art. 15

Domande per la concessione dei contributi

Per ottenere i contributi previsti dal precedente art. 2, lettere *b*), *c*) e *d*), esclusi gli interventi urgenti ed indilazionabili di cui al capo II, gli interessati devono presentare, entro il termine perentorio di giorni trenta dall'entrata in vigore della presente legge, apposita domanda al sindaco del comune competente per territorio.

La domanda deve specificare in particolare:

a) le generalità o la denominazione del titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sull'immobile danneggiato dal sisma, ovvero delle aziende agricole o delle imprese interessate agli interventi;

b) la ubicazione, destinazione e consistenza dell'unità immobiliare, i lavori di ripristino o ricostruzione necessari e relativa spesa presunta;

c) l'attività produttiva in agricoltura ovvero il programma di investimento nel settore del turismo, del commercio o dell'artigianato, che si intende realizzare, nonché il presunto ammontare della spesa.

Nella domanda l'interessato deve, altresì, precisare se ha beneficiato di contributi concessi dallo Stato o da altri enti pubblici in dipendenza degli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi.

Entro il termine perentorio di giorni novanta dall'entrata in vigore della presente legge, gli interessati devono produrre la seguente documentazione:

a) per gli interventi di cui al punto *b*) del precedente art. 2:

i documenti comprovanti il diritto di proprietà od altri diritti reali, la consistenza e destinazione dell'immobile danneggiato ovvero, in sostituzione di tali documenti, la dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio redatta ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

la perizia, giurata presso la pretura competente, dei lavori da eseguire e della relativa spesa ammissibile a contributo, redatta da un tecnico iscritto nell'albo professionale, sulla base del prezzario regionale corrente;

b) per gli interventi di cui ai punti *c*) e *d*) del precedente art. 2:

il preventivo di spesa per le attività da realizzare, per le attrezzature da acquistare, nonché per le strutture da costruire, ampliare od ammodernare.

Art. 16.
Istruttoria della domanda

Il comune procede all'istruttoria delle domande presentate a norma del precedente art. 15 e della relativa documentazione.

Nel corso dell'istruttoria il sindaco può richiedere, con lettera raccomandata, che venga prodotto, entro il termine perentorio fissato dal consiglio comunale, ogni altro documento necessario ai fini dell'istruttoria stessa.

L'istruttoria è diretta alla determinazione degli interventi necessari ed ammissibili a contributo ed alla individuazione degli aventi diritto.

Il comune può, comunque, procedere all'accertamento della consistenza dei danni.

Per l'istruttoria delle domande relative alle attività produttive in agricoltura il comune si avvale della collaborazione degli uffici periferici dell'assessorato regionale competente.

Art. 17.
Graduatoria delle domande e determinazione della spesa ammissibile a finanziamento pubblico

Il comune, espletata l'istruttoria delle domande pervenute, con deliberazione consiliare ne dichiara l'ammissibilità e ne stabilisce la graduatoria nell'ambito dei singoli settori di intervento di cui ai punti *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 2, sulla base dei seguenti criteri di priorità:

1) criteri di priorità per gli interventi previsti al punto *b*) del citato art. 2:

a) immobili effettivamente utilizzati a carattere continuativo alla data del 18 settembre 1979 dagli stessi proprietari residenti;

b) immobili utilizzati a carattere continuativo da locatari residenti, purché risulti da un atto formale la prosecuzione dello stesso rapporto di locazione esistente alla data del 18 settembre 1979, salvo rinuncia del locatario;

c) immobili utilizzati stagionalmente;

d) immobili non utilizzati o utilizzati saltuariamente.

Devono essere tenute in particolare considerazione le domande di contributo che si riferiscono ad uno stesso isolato; dette domande possono essere raggruppate ed inserite in graduatoria in corrispondenza alla posizione spettante alla maggioranza delle stesse;

2) criteri di priorità per gli interventi previsti al punto *c*) dell'art. 2:

a) interventi indicati negli articoli 3 e 4 della legge 25 maggio 1970, n. 364;

b) costruzione, potenziamento e adeguamento delle strutture zootecniche con particolare riguardo a quelle promosse al fine del risanamento igienico-sanitario dei centri abitati;

c) acquisto di bestiame, macchine ed attrezzature agricole;

d) costruzione, ampliamento ed ammodernamento di impianti di trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti tipici.

Devono essere privilegiate le domande di contributo presentate dalle cooperative e dalle aziende diretto-coltivatrici;

3) criteri di priorità per gli interventi previsti al punto *d*) dell'art. 2:

a) programmi di investimento tendenti allo sfruttamento e alla valorizzazione delle risorse naturali esistenti;

b) programmi di investimento tendenti a rivalutare strutture locali destinate altrimenti a deperire;

c) programmi di investimento compatibili con le esigenze di salvaguardia dell'ambiente, del patrimonio storico e naturale.

Con la stessa deliberazione di cui al primo comma il comune determina la spesa ammissibile a finanziamento pubblico per i singoli interventi, nel rispetto dei seguenti limiti:

a) per quanto riguarda le opere di ripristino o ricostruzione di fabbricati privati, previste al punto *b*) del precedente art. 2, l'ammontare di contributi per ciascuna unità immobiliare, di qualsiasi natura o destinazione, è stabilito nella misura del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, comprensiva delle spese generali e dell'I.V.A. (imposta sul valore aggiunto) e, comunque, non può superare l'importo di lire venti milioni per alloggio e di lire cinque milioni per ogni locale con diversa destinazione d'uso fino ad un massimo di lire dieci milioni. Nel caso di edifici abitati o utilizzati a carattere continuativo da proprietari residenti nel comune dove l'immobile danneggiato è ubicato, l'importo massimo del contributo può essere elevato a lire trenta milioni per alloggio e a lire sette milioni per ogni locale con diversa destinazione d'uso fino ad un massimo di lire quindici milioni;

b) per quanto riguarda le attività produttive in agricoltura, previste al punto *c*) del precedente art. 2, l'ammontare del contributo sulla spesa ritenuta ammissibile può essere stabilito fino alla misura massima del 60 per cento a favore delle aziende diretto-coltivatrici e del 50 per cento a favore delle altre aziende agricole. Qualora i coltivatori diretti rinuncino al ripristino delle stalle e degli annessi rustici per realizzare tali opere in forma associata, l'ammontare del contributo può essere elevato fino all'80 per cento;

c) per quanto riguarda i programmi di investimento nei settori del turismo, del commercio e dell'artigianato, previsti al punto *d*) del precedente art. 2, l'ammontare del contributo sulla spesa ritenuta ammissibile può essere stabilito sino alla misura massima del 60 per cento. Tale limite può essere superato, fino al raggiungimento del 100 per cento, qualora le imprese interessate si impegnino a cedere agli enti locali entro dieci anni le opere da realizzare.

Art. 18.
Erogazione dei contributi

I contributi determinati a norma del precedente art. 17 vengono erogati dopo l'approvazione da parte della provincia di Rieti, ai sensi del precedente art. 12, del piano di attuazione nell'ambito del quale sono stati inseriti i relativi interventi.

Alla erogazione provvede il comune competente, nei limiti della somma indicata nel piano annuale di attuazione e sulla base della graduatoria di cui al precedente art. 17 con le seguenti modalità:

acconto del 50 per cento a dimostrazione dell'avvenuto inizio dei lavori, certificato da idoneo verbale rilasciato dalla direzione lavori;

residuo 50 per cento a dimostrazione dell'avvenuto completamento dei lavori, certificato dalla direzione lavori.

Ai fini della erogazione del contributo deve essere mantenuta la destinazione d'uso del fabbricato quale risulta alla data del 18 settembre 1979.

Le attività ed i lavori ammessi a contributo debbono essere completati entro il termine di tre anni dall'erogazione dell'acconto, sul contributo stesso e, comunque, entro quattro anni dall'approvazione di cui al precedente primo comma, salva proroga motivata concessa dal sindaco del comune competente.

Il comune competente è tenuto a controllare l'avvenuta completa e regolare esecuzione delle attività e dei lavori per i quali è stato erogato il contributo.

In caso di mancata esecuzione o di sostanziale difformità delle attività o lavori eseguiti da quelli previsti dalla domanda e dalla relativa documentazione, ovvero quando gli stessi risultino comunque non regolarmente eseguiti, il comune provvede al recupero totale o parziale delle somme erogate, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1910, n. 639.

Capo V
NORME FINALI E FINANZIARIE

Art. 19.
Spese relative alle opere eseguite in conformità alla normativa per le zone sismiche

La spesa ammissibile a contributo comprende altresì il costo delle opere necessarie a consentire il rispetto delle norme previste per le zone sismiche, nonché quelle prettamente conseguenziali, qualora le opere da realizzare siano ricomprese in una delle zone classificate come tali.

Art. 20.
Sospensione dei termini

Nel caso di scioglimento dei consigli dei comuni danneggiati i termini posti a carico dei comuni stessi ai sensi della presente legge rimangono sospesi fino all'insediamento dei nuovi consigli.

Art. 21.
Pubblica utilità delle opere

Le opere eseguite ai sensi della presente legge sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

Art. 22.
Norma finanziaria

L'onere di cui al precedente art. 4 graverà, quanto a lire 5.000.000.000, sul cap. 06924 che viene istituito nel bilancio di previsione 1981 con la seguente denominazione: « Interventi urgenti ed indilazionabili di ripristino di fabbricati di proprietà privata in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi (legge 3 aprile 1980, n. 115) », quanto a L. 12.800.000.000 sul cap. 06922 che viene istituito nel bilancio di previsione 1981 con la seguente denominazione: « Trasferimenti alla provincia di Rieti per l'attuazione degli interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi (legge 3 aprile 1980, n. 115) », previo prelievo in termini di competenza di lire 10.400 milioni dal cap. 06997 del bilancio di previsione 1981, di lire 5.400 milioni dal cap. 06997 del bilancio di previsione 1980, come disposto dal quarto comma dell'art. 20 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, e di lire 2.000 milioni del cap. 06921 del bilancio di previsione 1981.

Per quanto previsto dal presente articolo al bilancio di previsione dell'esercizio 1981 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza:

cap. 06924: Interventi urgenti ed indilazionabili di ripristino di fabbricati di proprietà privata in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi (legge 3 aprile 1980, n. 15) + L. 5.000.000.000;

cap. 06922: Trasferimenti alla provincia di Rieti per l'attuazione degli interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi (legge 3 aprile 1980, n. 115) + L. 12.800.000.000;

cap. 06997: Fondo globale per il finanziamento dei provvedimenti legislativi — L. 10.400.000.000;

cap. 06921: Provvidenze in favore delle popolazioni di alcuni comuni dell'alto reatino colpiti dal terremoto del 19 settembre 1979 (leggi regionali n. 87 e n. 88 del 17 novembre 1979) — L. 2.000.000.000.

Alla copertura del rimanente onere di lire 12.200 milioni per l'esercizio 1982 si provvederà con l'apposita legge di bilancio.

Art. 23.
Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 8 giugno 1981

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 5 giugno 1981.

(5017)

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 11 maggio 1981, n. **16.**

Bilancio di previsione della regione Liguria per l'anno finanziario 1981.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 13 *maggio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.
Stato di previsione dell'entrata

E' approvato lo stato di previsione dell'entrata della Regione per l'anno finanziario 1981, annesso alla presente legge, in L. 2.179.855.734.820 in termini di competenza e in lire 2.420.276.884.341 in termini di cassa.

Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento, la riscossione ed il versamento nella cassa della Regione delle entrate derivanti da tributi erariali devoluti alla Regione, dei contributi, assegnazioni dello Stato e di ogni altra entrata spettante nell'anno finanziario 1981.

Art. 2.
Stato di previsione della spesa

E' approvato lo stato di previsione della spesa della Regione per l'anno finanziario 1981, annesso alla presente legge, in L. 2.183.050.734.820 in termini di competenza di cui lire 3.195.000.000 relative ai capitoli 2925, 2930, 3035 e 6650, iscritti ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42, e in L. 2.420.276.884.341 in termini di cassa.

E' autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa di cui al comma precedente.

E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione entro i limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza e di cassa dello stato di previsione della spesa in conformità di quanto disposto dalla legge regionale 4 novembre 1977, n. 42.

Art. 3.
Classificazione della spesa

Per l'anno 1981 le spese della Regione, ai sensi del terzo comma dell'art. 25 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42, sono ripartite secondo il quadro di classificazione di cui alla tabella allegata alla presente legge (allegato 1).

Art. 4.
Quadro generale riassuntivo

E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1981, annesso alla presente legge (allegato 2).

Art. 5.
Bilancio pluriennale

E' adottato e approvato il bilancio pluriennale per il triennio 1981-83 annesso alla presente legge.

Art. 6.
Contributi per la formazione e la revisione di strumenti urbanistici

Gli stanziamenti destinati alla concessione di contributi per la formazione e la revisione di strumenti urbanistici e per la formazione di piani particolareggiati per il risanamento conservativo dei centri storici sono iscritti in termini di competenza, per l'anno finanziario 1981, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 1° agosto 1978, n. 44, rispettivamente al cap. 1000 per L. 100.000.000 e al cap. 1005 per L. 200.000.000.

Art. 7.
Spese per la formazione della carta tecnica regionale

Lo stanziamento destinato a spese per la formazione della carta tecnica regionale per l'anno finanziario 1981, è stabilito, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 26 giugno 1978, n. 29, in L. 400.000.000 in termini di competenza ed iscritto al cap. 1100.

Art. 8.
Autorizzazione per l'utilizzazione degli stanziamenti per l'edilizia ospedaliera e sanitaria

Le previsioni di spesa, residui e competenza, iscritte al cap. 1615 dello stato di previsione della spesa possono essere utilizzate soltanto in conformità di quanto disposto dagli articoli 53 e 54 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni.

Art. 9.
Interventi a favore delle popolazioni delle zone colpite dal terremoto del 23 novembre 1980

Lo stanziamento, destinato ad interventi di soccorso alle popolazioni delle zone colpite dal terremoto del 23 novembre 1980 di cui alla legge regionale 11 dicembre 1980, n. 33, ed iscritto al cap. 1899, viene aumentato di L. 74.872.765 in termini di competenza in corrispondenza della previsione di entrata iscritta al cap. 2550.

Art. 10.

Interventi per la realizzazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi

Lo stanziamento per contributi destinati ai comuni ed ai loro consorzi per la realizzazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, per l'anno finanziario 1981, è stabilito, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 27 giugno 1979, n. 23, in L. 4.500.000.000 in termini di competenza con iscrizione al capitolo 2000.

Art. 11.

Apparecchiature per i controlli sull'inquinamento

Lo stanziamento per la concessione di contributi alle amministrazioni provinciali liguri per l'acquisto di apparecchiature per i controlli sull'inquinamento, per l'anno finanziario 1981, è stabilito, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 24 gennaio 1978, n. 10, in L. 63.650.000 in termini di competenza, con iscrizione al cap. 2125.

Art. 12.

Tutela dell'ambiente dagli inquinamenti

Lo stanziamento per la realizzazione delle reti di rilevamento e di controllo della qualità dell'aria e per l'impianto della centrale di raccolta ed elaborazione dati, per l'anno finanziario 1981, è stabilito, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 24 marzo 1980, n. 20, in L. 400.000.000 in termini di competenza ed iscritto al cap. 2130.

Art. 13.

Opere di forestazione previste dal regolamento C.E.E.

Lo stanziamento per la esecuzione di opere di forestazione previste dal regolamento C.E.E. 6 febbraio 1979, n. 269, che istituisce un'azione comune forestale in alcune zone mediterranee della Comunità, è stabilito, per l'anno finanziario 1981, in L. 800.000.000 in termini di competenza ed iscritto al cap. 2390.

Art. 14.

Contributi e interventi per la promozione di parchi e riserve naturali

Lo stanziamento destinato alla concessione di contributi per la promozione di parchi e riserve naturali, per l'anno finanziario 1981, è stabilito, ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 12 settembre 1977, n. 40, in L. 50.000.000 in termini di competenza ed iscritto al cap. 2500.

Lo stanziamento destinato ad interventi per la promozione di parchi e riserve naturali, per l'anno finanziario 1981, è stabilito, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 24 marzo 1980, n. 18, in L. 150.000.000 in termini di competenza ed iscritto al cap. 2505.

Art. 15.

Interventi per la tutela e la valorizzazione del Monte di Portofino

Lo stanziamento destinato ad interventi per la tutela e la valorizzazione del Monte di Portofino, per l'anno finanziario 1981, è stabilito, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 18 marzo 1980, n. 15, in L. 30.000.000 in termini di competenza ed iscritto al cap. 2510 corrispondente alla previsione del cap. 2325 dell'entrata.

Art. 16.

Protezione della fauna e disciplina della caccia

Gli stanziamenti per il finanziamento delle funzioni delegate e per l'esercizio di funzioni amministrative in materia di protezione della fauna e disciplina della caccia, nonchè per l'incremento del patrimonio faunistico regionale, per l'anno finanziario 1981, sono iscritti in termini di competenza, ai sensi dell'art. 48 della legge regionale 1° giugno 1979, n. 19, al capitolo 2630 per L. 750.000.000, al cap. 2635 per L. 80.000.000 e al cap. 2640 per L. 670.000.000.

Art. 17.

Contributi per l'attuazione degli interventi di edilizia agevolata-convenzionata

Lo stanziamento destinato a contributi integrativi per maggiori oneri di cui all'art. 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, come sostituito dalla legge di conversione 15 febbraio 1980, n. 25, e per variazioni tasso di riferimento, per l'anno finanziario 1981, è stabilito, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 25 marzo 1981, n. 9, in L. 1.000.000.000 in termini di competenza ed iscritto al cap. 2930.

Art. 18.

Contributi per operazioni di subentro nelle concessioni di filovie e autoservizi di linea

Gli stanziamenti per contributi per operazioni di subentro nelle concessioni di autoservizi pubblici di linea e di filovie, per l'anno finanziario 1981, sono stabiliti in termini di competenza, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 16 agosto 1978, n. 48, rispettivamente in L. 2.350.000.000 con iscrizione al capitolo 3000 ed in L. 660.000.000 con iscrizione al cap. 3025.

Art. 19.

Contributi annuali a sostegno della gestione dei pubblici autoservizi regionali

Lo stanziamento per contributi di esercizio per gli autoservizi pubblici di linea, per l'anno finanziario 1981, è stabilito, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 39, in L. 8.500.000.000 in termini di competenza ed iscritto al cap. 3100.

Art. 20.

Studi per la riorganizzazione tecnica e amministrativa delle aziende pubbliche di trasporto

Lo stanziamento destinato a studi per la riorganizzazione tecnica ed amministrativa delle aziende pubbliche di trasporto, per l'anno finanziario 1981, è stabilito, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 10 dicembre 1979, n. 46, in L. 100.000.000 in termini di competenza ed iscritto al cap. 3110.

Art. 21.

Biblioteche di enti locali o di interesse locale

Gli stanziamenti per l'istituzione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche di enti locali o di interesse locale, per l'anno finanziario 1981, sono iscritti, ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 20 dicembre 1978, n. 61, nei seguenti capitoli con la dotazione in termini di competenza a fianco di ciascuno indicata:

3515	L. 1.200.000.000
3525	» 10.000.000
3530	» 25.000.000
3535	» 50.000.000
3545	» 20.000.000
3550	» 10.000.000

Art. 22.

Attività di promozione culturale della regione Liguria

Lo stanziamento per attività di formazione educativa e culturale, per l'anno finanziario 1981, è stabilito, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 1° agosto 1978, n. 45, in L. 200.000.000 in termini di competenza ed iscritto al cap. 3605.

Art. 23.

Beni culturali, ambientali e musei di enti locali o di interesse locale

Gli stanziamenti destinati alla concessione di contributi per la catalogazione e l'uso dei beni culturali e ambientali e per il funzionamento dei musei di enti locali o di interesse locale, per l'anno finanziario 1981, sono iscritti, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 22 aprile 1980, n. 21, nei seguenti capitoli con la dotazione in termini di competenza a fianco di ciascuno indicata:

3610	L. 100.000.000
3615	» 300.000.000
3620	» 50.000.000
3625	» 60.000.000
3630	» 250.000.000
3635	» 100.000.000

Art. 24.

Contributi a sostegno degli istituti storici della Resistenza in Liguria

Lo stanziamento destinato alla concessione di contributi a sostegno degli istituti storici della Resistenza e per le attività di ricerca e di promozione educativa esercitate dagli stessi,

per l'anno finanziario 1981, è stabilito, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 23 maggio 1980, n. 24, in L. 30.000.000 in termini di competenza ed iscritto al cap. 3640.

Art. 25.
Contributi per impianti ed attività sportive e ricreative

Gli stanziamenti per contributi destinati alla costruzione, ampliamento e miglioramento di impianti e alla realizzazione del programma regionale annuale per la promozione di attività sportive e ricreative sono iscritti in termini di competenza, per l'anno finanziario 1981, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 23 agosto 1978, n. 50, rispettivamente al cap. 3700 per lire 1.000.000.000 e al cap. 3705 per L. 150.000.000.

Art. 26.
Interventi a tutela degli emigrati, degli immigrati e dei frontalieri

Lo stanziamento per interventi a tutela degli emigrati, degli immigrati e dei frontalieri per l'anno finanziario 1981, è stabilito, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 15 novembre 1978, n. 59, in L. 50.000.000 in termini di competenza ed iscritto al cap. 4600.

Art. 27.
Incentivazione e sviluppo della cooperazione

Lo stanziamento destinato ad interventi per l'incentivazione e lo sviluppo della cooperazione, per l'anno finanziario 1981, è stabilito, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 2, in L. 200.000.000 in termini di competenza ed iscritto al cap. 4605.

Art. 28.
Autorizzazione per l'erogazione della quota del fondo sanitario nazionale

Gli impegni sui capitoli 5265, 5270, 5275, 5296 e 5299 dello stato di previsione della spesa, concernenti la ripartizione della quota del fondo sanitario nazionale per le spese correnti e per le spese in conto capitale, possono essere assunti soltanto entro i limiti degli accertamenti relativi rispettivamente ai capitoli 1455 e 1705 dello stato di previsione della entrata.

Art. 29.
Assistenza domiciliare agli anziani

Lo stanziamento destinato all'erogazione di contributi per l'assistenza domiciliare agli anziani, per l'anno finanziario 1981, è stabilito, ai sensi della legge regionale 14 dicembre 1976, n. 40, in L. 1.635.000.000 in termini di competenza ed iscritto al capitolo 5305.

Art. 30.
Interventi a favore degli handicappati

Lo stanziamento per interventi a favore degli handicappati di cui alla legge regionale 12 gennaio 1978, n. 5, per l'anno finanziario 1981, è stabilito, ai sensi dell'articolo unico, terzo comma, della citata legge regionale, in L. 850.000.000 in termini di competenza ed iscritto al cap. 5310.

Art. 31.
Interventi di sostegno contro l'emarginazione sociale

Lo stanziamento destinato alla concessione di contributi per interventi economici di sostegno contro l'emarginazione sociale, per l'anno finanziario 1981, è iscritto, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 23 marzo 1978, n. 20, al cap. 5405 per lire 350.000.000 in termini di competenza.

Art. 32.
Contributi ai comuni per attività assistenziali

Lo stanziamento per la concessione di contributi ai comuni per attività assistenziali già di competenza degli E.C.A., per l'anno finanziario 1981, è iscritto, ai sensi della legge regionale 23 marzo 1978, n. 21, al cap. 5430 per L. 1.090.000.000 in termini di competenza.

Art. 33.
Assistenza scolastica e promozione del diritto allo studio

Gli stanziamenti destinati alla concessione di contributi per l'assistenza scolastica e la promozione del diritto allo studio, per l'anno finanziario 1981, sono iscritti in termini di competenza, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 20 maggio 1980, n. 23, ai seguenti capitoli:

5615	L. 270.000.000
5620	» 350.000.000
5625	» 410.000.000
5645	» 50.000.000
5660	» 520.000.000
5680	» 150.000.000
5690	» 205.000.000
5695	» 200.000.000
5700	» 30.000.000
5705	» 170.000.000
5710	» 70.000.000
5715	» 1.980.000.000
5720	» 2.320.000.000
5725	» 1.240.000.000

Art. 34.
Interventi per la realizzazione di infrastrutture

Lo stanziamento per interventi destinati alla realizzazione di infrastrutture in agricoltura di cui alla legge regionale 24 gennaio 1978, n. 11, per l'anno finanziario 1981, è stabilito, ai sensi dell'art. 8 della citata legge, in L. 126.000.000 in termini di competenza ed iscritto al cap. 6536.

Art. 35.
Opere di approvvigionamento idrico potabile, strade interpoderali ed elettrificazione rurale previste dal regolamento C.E.E.

Lo stanziamento per l'esecuzione di opere di approvvigionamento idrico potabile, strade interpoderali ed elettrificazione rurale previste dal regolamento (CEE) 25 luglio 1978, n. 1760, relativo ad una azione comune per il miglioramento delle infrastrutture in talune zone rurali, è stabilito, per l'anno finanziario 1981, in L. 1.093.000.000 in termini di competenza ed iscritto al cap. 6570.

Art. 36.
Opere per la costruzione di acquedotti e strade interpoderali previste dal regolamento C.E.E.

Gli stanziamenti per la realizzazione di opere relative alla costruzione di acquedotti ad uso potabile e strade interpoderali previste dal regolamento (CEE) 5 febbraio 1964, n. 17, relativo alle condizioni di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sono stabiliti, in termini di competenza, per l'anno finanziario 1981, in L. 247.050.000 e in lire 35.110.000 ed iscritti rispettivamente ai capitoli 6575 e 6580.

Art. 37.
Provvedimenti per la zootecnia

Gli stanziamenti per interventi destinati allo sviluppo della zootecnia di cui alla legge regionale 7 febbraio 1977, n. 13, per l'anno finanziario 1981, sono iscritti in termini di competenza, ai sensi dell'art. 16 della citata legge, ai seguenti capitoli:

6615	L. 100.000.000
6621	» 105.000.000
6710	» 75.000.000
6712	» 110.000.000
6915	» 78.000.000
6940	» 450.000.000
6941	» 150.000.000
6945	» 40.000.000
6946	» 50.000.000
6960	» 50.000.000
6985	» 32.000.000

Art. 38.
Concessioni di prestiti per l'acquisto di soggetti selezionati e di attrezzature zootecniche

Gli stanziamenti per la concessione di prestiti per l'acquisto di soggetti selezionati e di attrezzature zootecniche, per l'anno finanziario 1981, sono stabiliti, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 31 agosto 1978, n. 56, in L. 30.000.000 e in L. 75.000.000 in termini di competenza ed iscritti rispettivamente ai capitoli 6630 e 6631.

Art. 39.

Premi per la sostituzione di bestiame abbattuto in esecuzione di piani di risanamento

Lo stanziamento destinato alla concessione di premi per la sostituzione di bestiame abbattuto in esecuzione di piani di risanamento, per l'anno finanziario 1981, è stabilito, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 19 marzo 1981, n. 8, in lire 80.000.000 in termini di competenza ed iscritto al cap. 6651.

Art. 40.

Istituto regionale per la floricoltura

Lo stanziamento per le spese di gestione dell'Istituto regionale per la floricoltura, per l'esercizio finanziario 1981, è stabilito, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 2 luglio 1976, n. 22, in L. 200.000.000 in termini di competenza ed iscritto al cap. 6720.

Art. 41.

Assistenza tecnica in agricoltura

Gli stanziamenti per l'assistenza tecnica in agricoltura, per l'anno finanziario 1981, sono iscritti in termini di competenza, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 10 settembre 1979, n. 33, ai seguenti capitoli:

6825	L. 100.000.000
6826	» 50.000.000
6830	» 10.000.000
6835	» 150.000.000
6836	» 150.000.000
6840	» 40.000.000

Art. 42.

Interventi per lo sviluppo della cooperazione in agricoltura

Gli stanziamenti per gli interventi destinati allo sviluppo della cooperazione in agricoltura di cui alla legge regionale 19 novembre 1976, n. 37, per l'anno finanziario 1981, sono iscritti in termini di competenza, ai sensi dell'art. 13 della predetta legge, ai seguenti capitoli:

6821	L. 100.000.000
6905	» 100.000.000
6930	» 55.000.000
6935	» 602.000.000
6936	» 690.000.000
6955	» 100.000.000
6965	» 40.000.000
6970	» 40.000.000
6990	» 61.540.000
6991	» 23.000.000
7020	» 748.000.000

Art. 43.

Interventi in agricoltura per favorire l'occupazione giovanile

Lo stanziamento destinato ad interventi per favorire l'occupazione giovanile in agricoltura per l'anno finanziario 1981, è stabilito, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 28 giugno 1978, n. 35, in L. 25.000.000 in termini di competenza ed iscritto al cap. 6925.

Art. 44.

Interventi per il credito agrario

Gli stanziamenti per interventi nel settore del credito agrario di cui alla legge regionale 24 gennaio 1978, n. 12, per l'anno finanziario 1981, sono iscritti in termini di competenza, ai sensi dell'art. 7 di detta legge, ai seguenti capitoli:

7120	L. 700.000.000
7121	» 650.000.000
7130	» 100.000.000
7161	» 1.250.000.000
7180	» 500.000.000

Art. 45.

Provvedimenti per l'ammodernamento dell'agricoltura in applicazione delle direttive C.E.E.

Per gli interventi previsti dalle direttive comunitarie e dalle leggi 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 352, per l'anno finanziario 1981, sono stabiliti, ai sensi dell'art. 53 della legge regionale 6 ottobre 1977, n. 41, i seguenti stanziamenti in termini di competenza che trovano corrispondenza nello stato di previsione dell'entrata:

7200	L. 99.500.000
7240	» 3.500.000
7245	» 18.000.000
7265	» 76.295.000
7270	» 38.148.000
7280	» 247.961.000

Art. 46.

Contributi a favore di aziende colpite da calamità naturali

Lo stanziamento destinato alla concessione di contributi per primi interventi a favore delle aziende colpite da calamità naturali, per l'anno finanziario 1981, è stabilito, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 30 maggio 1980, n. 30, in L. 185.000.000 in termini di competenza ed iscritto al cap. 7435.

Art. 47.

Contributi per agevolare la ripresa economica delle aziende agricole colpite dal nubifragio del 22 settembre 1980

Gli stanziamenti destinati alla concessione di contributi per agevolare la ripresa economica delle aziende agricole colpite dal nubifragio del 22 settembre 1980, per l'anno finanziario 1981, sono iscritti in termini di competenza, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 12 novembre 1980, n. 32, ai seguenti capitoli:

7450	L. 100.000.000
7455	» 1.300.000.000

Art. 48.

Spese di funzionamento delle comunità montane

Lo stanziamento per le spese di funzionamento delle comunità montane, per l'anno finanziario 1981, è stabilito, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 26 giugno 1978, n. 32, in lire 400.000.000 in termini di competenze ed iscritto al cap. 7600.

Art. 49.

Interventi per agevolare il credito all'artigianato

Lo stanziamento destinato agli interventi previsti dall'art. 2 della legge regionale 16 giugno 1973, n. 28, per l'anno finanziario 1981, è stabilito, ai sensi dell'art. 4 della stessa legge, in lire 1.000.000.000 in termini di competenza ed iscritto al cap. 7905.

Art. 50.

Interventi a favore delle cooperative artigiane di garanzia

Gli stanziamenti per interventi a favore delle cooperative artigiane di garanzia, per l'anno finanziario 1981, sono iscritti in termini di competenza:

ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 24 marzo 1980, n. 17, ai seguenti capitoli:

7915	L. 60.000.000
7920	» 1.000.000
7925	» 5.000.000

ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 2 aprile 1981, n. 11, al cap. 7935 per L. 160.000.000.

Art. 51.

Interventi per incentivare l'associazionismo fra le imprese artigiane

Gli stanziamenti destinati ad incentivare l'associazionismo fra le imprese artigiane, per l'anno finanziario 1981, sono iscritti in termini di competenza, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 31 agosto 1978, n. 55, ai seguenti capitoli:

8000	L. 30.000.000
8005	» 10.000.000
8010	» 200.000.000
8015	» 50.000.000

Art. 52.

Interventi per manifestazioni fieristiche

Per gli interventi in materia di manifestazioni fieristiche di cui alla legge regionale 14 luglio 1978, n. 40, per l'anno finanziario 1981, lo stanziamento iscritto al cap. 8100, ai sensi dell'art. 21 della citata legge, è stabilito in L. 650.000.000 in termini di competenza.

Art. 53.

Ristrutturazione della rete commerciale al dettaglio

Lo stanziamento destinato ad interventi per incentivare la ristrutturazione della rete commerciale al dettaglio, per l'anno finanziario 1981, è stabilito, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 26, in L. 400.000.000 in termini di competenza ed è iscritto al cap. 8200.

Art. 54.

Primo intervento a favore delle attività turistiche

Lo stanziamento di cui alla legge regionale 9 agosto 1973, n. 29, per contributi a favore di chi esercita o intenda esercitare attività ricettive alberghiere od extralberghiere, iscritto al cap. 8500, per l'anno finanziario 1981 è stabilito in L. 470.000.000 in termini di competenza.

Art. 55.

Contributi a sostegno di investimenti nel settore alberghiero

Lo stanziamento destinato alla erogazione di contributi in conto capitale a sostegno di investimenti nel settore alberghiero, per l'anno finanziario 1981, è stabilito, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 30 novembre 1976, n. 38, in L. 1.800.000.000 in termini di competenza ed iscritto al cap. 8505.

Art. 56.

Interventi a favore dell'agriturismo

Gli stanziamenti per interventi a favore dell'agriturismo, per l'anno finanziario 1981, sono stabiliti in termini di competenza, ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 30 luglio 1979, n. 26, in L. 500.000.000 e in L. 300.000.000 ed iscritti rispettivamente ai capitoli 8520 e 8525.

Art. 57.

Autorizzazione alla contrazione di mutui e prestiti

Ai sensi dell'art. 54 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42 per la copertura del disavanzo dell'esercizio finanziario 1981, la giunta regionale è autorizzata a contrarre, nell'esercizio stesso, mutui per l'importo di L. 35.320.000.000 alle seguenti condizioni:

finalità indicate nell'allegato n. 11;
tasso massimo effettivo: 22,50 per cento annuo;
durata minima del periodo di ammortamento: anni venti.

Gli oneri per l'ammortamento del mutuo di cui al comma precedente, relativi al secondo semestre e ammontanti complessivamente a L. 4.050.000.000 trovano copertura finanziaria nel cap. 9050 per quanto concerne la quota interessi e nel capitolo 9550 per quanto concerne la quota capitale.

Le rate di ammortamento per gli anni 1982 e 1983 trovano riscontro per la copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 1981-83, approvato con la presente legge, negli stanziamenti iscritti in corrispondenza della rubrica 6.1.1. per le quote interessi e della rubrica 8.1.1. per le quote capitali.

E' disposto che le rate di ammortamento concernenti gli anni successivi al 1981 trovino copertura nei bilanci relativi.

Art. 58.

Autorizzazione di spesa per attività o interventi di carattere continuativo o ricorrente

L'autorizzazione di spesa per l'anno finanziario 1981 concernente leggi statali o regionali attualmente in vigore che regolano attività o interventi di carattere continuativo o ricorrente è disposta dalla presente legge negli importi indicati in corrispondenza di ciascun capitolo nello stato di previsione della spesa.

Art. 59.

Erogazione al consiglio regionale

I fondi iscritti nello stato di previsione della spesa ai capitoli 0005, 0010, 0015, 0025, 0030, sono messi a disposizione dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale mediante mandato di pagamento da commutarsi in quietanza di versamento nel conto aperto presso l'istituto bancario gestore del servizio di cassa del consiglio stesso.

Art. 60.

Fondo di riserva per le spese obbligatorie

Sono considerate spese obbligatorie ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42 quelle indicate nell'elenco annesso alla presente legge (allegato n. 8).

La giunta regionale è autorizzata a disporre il prelevamento di somme sia per la competenza che per la cassa dal fondo di riserva iscritto al cap. 9250 per la loro iscrizione ai capitoli di bilancio relativi a spese obbligatorie.

Art. 61.

Fondo di riserva per le spese impreviste

La giunta regionale è autorizzata a disporre il prelevamento sia per la competenza che per la cassa di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al cap. 9260 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 43 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42.

Le deliberazioni della giunta devono essere presentate al consiglio regionale per la convalida.

Art. 62.

Fondo di riserva di cassa

Il fondo di riserva di cassa di cui all'art. 44 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42, destinato alla copertura del maggior fabbisogno di cassa che si dovesse manifestare nei singoli capitoli di spesa nel corso dell'esercizio finanziario 1981, è determinato per l'esercizio stesso in L. 25.412.926.942 ed iscritto al cap. 9270 dello stato di previsione della spesa.

Il prelevamento di somme dal fondo di riserva di cassa per l'impinguamento di altri capitoli di spesa del bilancio di cassa è disposto con deliberazione del consiglio regionale non soggetta a controllo.

Art. 63.

Variazioni al bilancio con provvedimento amministrativo

La giunta regionale può autorizzare variazioni al bilancio da apportarsi nel corso dell'esercizio mediante provvedimenti amministrativi per l'istituzione di nuovi capitoli o l'aumento di stanziamenti già esistenti negli stati di previsione dell'entrata e della spesa, in relazione ad assegnazioni dello Stato la cui destinazione è tassativamente regolata da leggi statali o regionali.

Art. 64.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 11 maggio 1981

PERSICO

(5018)

LEGGE REGIONALE 19 maggio 1981, n. 17.

Norme per agevolare gli interventi ammessi a finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento a garanzia - F.E.O.G.A.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 10 *giugno* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La Regione concede contributi in conto capitale ed in conto interessi su mutui ventennali ai soggetti attuatori di opere che, ammesse ai benefici del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia e a quelli dello Stato membro, non possono essere completate per maggiori lavori non previsti o eseguite a causa di maggiori costi.

Art. 2.

I contributi in conto capitale, fino alla misura del 50 per cento della spesa, sono concessi per favorire la completa realizzazione di progetti per i quali è necessaria l'esecuzione di lavori non previsti ma resisi indispensabili in corso d'opera.

La giunta regionale approva i progetti relativi ai nuovi lavori e concede i contributi.

Art. 3.

I contributi in conto interessi sono concessi sui mutui da contrarre al fine di coprire le maggiori spese derivanti da gare in aumento o quelle relative ad eventuali revisioni dei prezzi intervenute in base alle norme vigenti.

Nel caso di lavori eseguiti in amministrazione diretta sono ammissibili i maggiori costi documentati con fatture sia per i lavori sia per le attrezzature ed i macchinari.

Il concorso della Regione nel pagamento degli interessi è determinato e disciplinato ai sensi delle vigenti norme in materia.

Art. 4.

Per ottenere i contributi previsti dalla presente legge gli interessati devono inoltrare alla giunta regionale, tramite i competenti ispettorati provinciali dell'agricoltura, domanda corredata dei relativi atti progettuali e di spesa.

La domanda intesa ad ottenere i contributi di cui all'art. 3 deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della data del collaudo finale delle opere.

Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, ammontante a L. 550.000.000, si provvede in termini di competenza mediante prelevamento del cap. 9030 «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1981 e conseguente istituzione, nel medesimo stato di previsione, dei seguenti capitoli:

6560. — Contributi in conto capitale per favorire la completa realizzazione di progetti già ammessi ai benefici del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia e dello Stato membro ai sensi dei regolamenti comunitari che disciplinano gli interventi del Fondo, con lo stanziamento di L. 450.000.000 in termini di competenza;

6565. — Contributi in conto interessi per favorire la completa realizzazione di progetti già ammessi ai benefici del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia e dello Stato membro ai sensi dei regolamenti comunitari che disciplinano gli interventi del Fondo, con lo stanziamento di L. 100.000.000 in termini di competenza.

Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 19 maggio 1981

PERSICO

(5019)

LEGGE REGIONALE 3 giugno 1981, n. **18**.

Contributi alle imprese con impianti produttivi ai sensi dell'art. 20 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche ed integrazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 24 *giugno* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Soggetti beneficiari e interventi ammessi a contributo

La Regione in attuazione delle norme contenute nell'art. 20 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche ed integrazioni, concede contributi in conto capitale alle imprese singole o associate, per la realizzazione o la modificazione di impianti necessari per adeguare gli scarichi dei loro insediamenti produttivi alle prescrizioni della legge medesima.

Possono chiedere di essere ammesse a beneficiare dei contributi le imprese con impianti di produzione in servizio e scarichi in atto alla data del 1° gennaio 1975.

I contributi sono concessi per:

1) gli interventi effettuati entro il 1° marzo 1980, per l'adeguamento degli scarichi ai limiti della tabella *C* della legge 10 maggio 1976, n. 319;

2) gli interventi necessari per l'adeguamento degli scarichi ai limiti della tabella *C* della legge 10 maggio 1976, n. 319, in attuazione dei programmi autorizzati dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1979, n. 650;

3) gli interventi per l'adeguamento degli scarichi ai limiti indicati dall'art. 13, primo comma, punto 1, lettera *b*) e punto 2, lettera *b*) della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificato dalla legge 24 dicembre 1979, n. 650, o per il pretrattamento, lo smaltimento o il recupero dei fanghi residuati dai cicli di lavorazione o dai processi di depurazione, realizzati dalle imprese che:

a) abbiano adeguato entro il 1° marzo 1980 gli scarichi ai limiti della tabella *C* della legge 10 maggio 1976, n. 319;

b) siano state autorizzate all'attuazione dei programmi di cui al punto 2);

4) gli interventi che le imprese di cui alle lettere *a*) e *b*) del punto 3, intendano realizzare entro il termine di ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per quanto specificato allo stesso punto 3) e che non siano in contrasto con il Piano regionale di risanamento delle acque.

Nel caso in cui agli interventi di adeguamento degli scarichi alle prescrizioni di legge comportino anche un aumento della capacità produttiva superiore al 10 per cento, la parte dell'investimento corrispondente a tale aumento non beneficia del contributo.

Art. 2.

Spesa ammissibile

Sono ammesse a contributo le spese effettuate dalle imprese successivamente alla data del 13 giugno 1976, comprese le spese documentate per le aree specificatamente acquisite per l'intervento.

Per i programmi di adeguamento degli scarichi alla tabella *C* della legge 10 maggio 1976, n. 319, previsti dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, le spese ammesse a contributo non possono superare quelle considerate congrue dalla giunta regionale nelle delibere di autorizzazione alla attuazione dei programmi stessi, adottate entro il 31 dicembre 1980.

Ai fini della determinazione del contributo, le spese di cui ai commi precedenti vengono valutate nelle seguenti misure che costituiscono il contributo massimo concedibile:

al 45 per cento per gli investimenti effettuati nel periodo 13 giugno 1976-31 dicembre 1976;

al 30 per cento per gli investimenti effettuati nel periodo 1° gennaio 1977-31 dicembre 1978;

al 15 per cento per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 1979.

Art. 3.

Criteri

L'ammontare dei singoli contributi viene determinato applicando la formula riportata nell'allegato *A* alla presente legge i cui coefficienti sono definiti secondo i seguenti criteri:

a) *Coefficente per aree geografiche*

Tale coefficente viene definito sulla base del rapporto tra carico inquinante e superficie dei singoli ambiti del territorio regionale come individuati dal programma di risanamento previsto dall'art. 1 della legge 24 dicembre 1979, n. 650;

b) *Coefficente per settori merceologici*

Tale coefficente viene definito, per ognuno dei settori merceologici, sulla base dei parametri e della suddivisione degli insediamenti per classi, fissati dal Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento con la deliberazione dell'8 maggio 1980.

Il prodotto dei coefficenti di cui alle lettere *a*) e *b*) costituisce l'indicatore di riparto.

Il consiglio regionale, con propria deliberazione, su proposta della giunta regionale, determina il valore numerico dei coefficenti di cui al primo comma.

Il contributo regionale non è cumulabile con altre agevolazioni per la quota di investimento coperta dal contributo stesso.

Art. 4.

Modalità di presentazione della domanda

Le domande per la concessione del contributo di cui all'art. 1, terzo comma, punti 1), 2) e 3) devono pervenire alla Regione entro il termine perentorio di giorni novanta dalla data di entrata in vigore della presente legge; per la concessione del contributo di cui all'art. 1, terzo comma, punto 4), le domande devono pervenire entro il 31 dicembre 1981.

Le domande dovranno essere compilate secondo il fac-simile di cui all'allegato *B* della presente legge e contenere gli elementi ivi indicati.

Le imprese sono tenute ad allegare alla domanda documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti per la concessione del contributo e precisamente:

1) attestazione del sindaco del comune in cui è ubicato lo stabilimento, comprovante che gli impianti di produzione e gli scarichi erano in atto alla data del 1° gennaio 1975 e che per lo stabilimento stesso non si verificano le circostanze di cui al primo comma dell'art. 10 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificato dall'art. 13 della legge 24 dicembre 1979, n. 650;

2) progetto accompagnato da relazione illustrativa delle metodologie adottate per l'intervento depurativo corredata:

a) nel caso di interventi già realizzati, da regolari fatture o altro documento fiscalmente idoneo comprovanti la spesa sostenuta;

b) nel caso di interventi da realizzare o in corso di realizzazione, dai preventivi di spesa.

La documentazione di cui al precedente punto 2) non è richiesta per gli interventi realizzati, in corso di realizzazione o progettati, in attuazione dei programmi autorizzati dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1979, n. 650.

Art. 5.

Concessione del contributo

La giunta regionale, in applicazione dei criteri di cui al precedente art. 3, delibera la concessione dei contributi sentito il parere del comitato tecnico per l'ambiente di cui alla legge regionale 24 marzo 1980, n. 20, per le domande di contributo relative ad interventi sui quali la giunta stessa non si è già pronunciata ai sensi dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1979, n. 650.

Il comitato tecnico per l'ambiente si esprime sulla congruità dei costi indicati dalle imprese e, per gli interventi da realizzare, anche sulla idoneità degli stessi al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6.

Modalità di liquidazione del contributo

Alla liquidazione del contributo si provvede:

a) per gli interventi già realizzati, nella misura del 100 per cento del contributo, in seguito a presentazione:

1) di certificazioni dell'autorità competente al controllo delle quali emergano:

1.1) che lo scarico produttivo rientra nei limiti di legge;

1.2) che gli interventi corrispondono al progetto presentato all'atto della domanda di concessione del contributo o al programma autorizzato dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1979, n. 650;

2) della documentazione di spesa di cui all'art. 4, terzo comma, punto 2, lettera *a*), in tutti i casi in cui l'impresa non era tenuta a presentarla all'atto della richiesta di contributo;

b) per gli interventi in corso di realizzazione o preventivati:

1) nella misura del 40 per cento del contributo, in seguito a presentazione di idonea documentazione comprovante l'avvenuta esecuzione di interventi per il 50 cento della spesa ammessa a contributo;

2) nella misura restante, in seguito a presentazione di regolari fatture di spesa, o di altro documento fiscalmente idoneo, e delle certificazioni dell'autorità competente al controllo dalle quali emergano la corrispondenza dell'intervento al progetto presentato all'atto della richiesta di contributo e, per lo scarico produttivo il rispetto dei limiti prescritti dalla legge.

Art. 7.

Disposizioni finanziarie

Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si fa fronte, nei limiti dei fondi assegnati dallo Stato ai sensi dell'art. 5, comma settimo, della legge 24 dicembre 1979, n. 650:

per i contributi previsti ai punti 1), 2) e 3) del terzo comma dell'art. 1, mediante prelevamento di L. 3.590.339.250 in termini di competenza dal cap. 9030, « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo », dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 e la corrispondente istituzione nello stesso stato di previsione del capitolo 2140 «Contributi alle imprese con impianti produttivi per l'adeguamento degli scarichi alle prescrizioni della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche ed integrazioni» con lo stanziamento di L. 3.590.339.250 in termini di competenza;

per i contributi previsti agli stessi punti 1), 2) e 3) ed al punto 4) del medesimo terzo comma dell'art. 1, per l'anno 1982, con la legge di bilancio.

Art. 8.

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 3 giugno 1981

PERSICO

ALLEGATO *A*

Il contributo massimo concedibile per ogni singola richiesta come definito all'art. 2 è indicato con s.

Il coefficente di cui all'art. 3, primo comma, lettera *a*), è indicato con g.

Il coefficente di cui all'art. 3, primo comma, lettera *b*), è indicato con k.

L'indicatore di riparto per ogni singola impresa è indicato con f.

Il contributo concedibile per ogni singola richiesta è calcolato mediante la seguente formula:

$$c_i = \frac{D}{S} f_i . s_i$$

ove:

c_i è il contributo concedibile

D indica la disponibilità finanziaria da ripartire

S indica la somma dei prodotti $f_i . s_i$ relativi ad ogni singola richiesta

$$S = f_1 s_1 + f_2 s_2 + \ldots\ldots f_n s_n .$$

f_i indica il prodotto g . k

ALLEGATO *B*

Schema di domanda per la richiesta del contributo regionale.

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 12 giugno 1981, n. **19.**

Modifica dell'art. 6 della legge regionale 27 giugno 1979, n. 23, sulle aree attrezzate per insediamenti produttivi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 24 *giugno* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

A partire dal 1981, il termine del 31 marzo di cui al primo comma dell'art. 6 della legge regionale 27 giugno 1979, n. 23, è spostato al 15 giugno.

Art. 2.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 12 giugno 1981

PERSICO

LEGGE REGIONALE 15 giugno 1981, n. **20.**

Disciplina generale degli interventi per agevolare l'accesso al credito agrario.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 24 *giugno* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità ed ambito di applicazione della legge

La presente legge disciplina le modalità ed i criteri relativi agli interventi disposti in base a norme regionali per agevolare l'accesso al credito agrario e si applica altresì ai mutui di miglioramento destinati a finanziare opere di interesse agrario realizzate da enti operanti in agricoltura nonchè dai comuni, dai loro consorzi e dalle province, ai sensi dell'art. 15 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

La presente legge non si applica agli interventi disposti ai sensi della legge regionale 6 ottobre 1977, n. 41, e successive modificazioni.

Art. 2.

Norme comuni per i mutui di miglioramento e per i prestiti di esercizio

La misura del concorso pubblico nel pagamento degli interessi, determinata ogni anno dal consiglio regionale su proposta della giunta, è costante durante l'intera operazione del mutuo o del prestito.

Art. 3.

Mutui di miglioramento

Per i mutui di miglioramento fondiario:

a) la misura del concorso pubblico nel pagamento degli interessi deve essere inferiore di almeno due punti rispetto alla misura fissata dall'art. 18 della legge 9 maggio 1975, n. 153, relativa al finanziamento dei piani di sviluppo aziendale o interaziendale;

b) in alternativa a quanto disposto dalla precedente lettera *a*), la misura del concorso pubblico nel pagamento degli interessi può essere elevata fino a quella fissata dall'art. 18 della legge 9 maggio 1975, n. 153, purchè la spesa massima ammissibile a mutuo non ecceda la somma di 18135 E.C.U. per azienda. Ai fini della presente legge la misura dell'E.C.U. è quella che risulta fissata al 1° gennaio di ogni anno;

c) il concorso pubblico di estende, per non più di due anni, anche al periodo di preammortamento;

d) i provvedimenti per la concessione del concorso pubblico devono indicare la quota destinata al pagamento degli interessi relativi al periodo di preammortamento che costituisce oggetto di apposito impegno di spesa;

e) la durata massima del concorso pubblico nel periodo di ammortamento non può superare gli anni venti.

Art. 4.

Convenzioni

La Regione e gli istituti e gli enti autorizzati ad esercitare il credito agrario sulla base di schemi-tipo approvati dal consiglio regionale su proposta della giunta, stipulano apposite convenzioni disciplinanti le modalità di liquidazione e di pagamento del concorso pubblico.

Le convenzioni sono approvate dalla giunta regionale.

Per le operazioni di credito agrario destinate a finanziare interventi previsti dalla legge regionale 12 gennaio 1978, n. 6, gli enti delegati devono attenersi agli schemi-tipo di convenzione citati al primo comma.

Art. 5.

Termine per l'attuazione degli interventi assistiti da contributo

I provvedimenti per la concessione del concorso pubblico negli interessi devono indicare il termine entro cui l'opera deve essere compiuta, o l'acquisto effettuato.

Il termine non può essere superiore agli anni due; qualora sia stabilito un termine inferiore esso può, per una sola volta essere prorogato a domanda dell'interessato da presentarsi almeno tre mesi prima della scadenza nella quale vanno indicate le ragioni della proroga richiesta ed il periodo ulteriore di tempo che si reputa necessario per il compimento dell'opera e per l'effettuazione dell'acquisto.

In casi eccezionali può essere concessa, per una sola volta, una proroga oltre il biennio di cui al comma precedente di durata non superiore agli anni due fermo restando, per i mutui di miglioramento, quanto disposto dall'art. 3, lettera *c*).

Qualora l'opera non venga compiuta o l'acquisto non effettuato enro i termini indicati nei commi precedenti il contributo deve essere revocato.

Titolo II

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 6.

Finanziamento del preammortamento dei mutui già stipulati

La Regione, per i mutui di miglioramento stipulati a partire dall'anno 1972 incluso all'entrata in vigore della presente legge, interviene per il pagamento dei contributi negli interessi relativi al periodo di preammortamento, ai sensi dell'art. 16, secondo comma, della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sia per i mutui assistiti da interventi diretti degli enti delegati ai sensi della legge regionale 12 gennaio 1978, n. 6.

Art. 7.

Finanziamento della maggior somma del concorso pubblico dovuta in conseguenza dell'elevazione dei tassi massimi di riferimento.

La Regione, per i mutui e i prestiti agrari stipulati a partire dall'anno 1972 incluso e fino all'entrata in vigore della presente legge, interviene a conguaglio dei contributi in conto interessi per la maggior somma dovuta in conseguenza dell'elevazione dei tassi massimi di riferimento disposti dallo Stato sia per i mutui ed i prestiti assistiti da interventi diretti regionali sia per quelli assistiti da interventi degli enti delegati ai sensi della legge regionale 12 gennaio 1978, n. 6.

Art. 8.
Competenze

Alla istruttoria, liquidazione ed erogazione dei contributi in conto interessi previsti dagli articoli 6 e 7 provvedono, secondo le rispettive competenze, la giunta regionale e gli enti delegati.

Art. 9.
Norma transitoria

In deroga a quanto disposto dall'art. 2, la misura del concorso pubblico nel pagamento degli interessi per i mutui di miglioramento, nell'ipotesi di cui alla lettera *a*) dell'art. 3, è fissata per l'anno 1981 al 10 per cento nelle zone montane quali risultano definite dalle norme vigenti e al 7 per cento nelle altre zone.

Per i prestiti di esercizio la misura del concorso pubblico nel pagamento degli interessi è fissata al 15 per cento nelle zone montane di cui al primo comma e al 12 per cento per le altre zone.

Art. 10.
Norme finanziarie

All'onere derivante dalla attuazione degli articoli 6 e 7 della presente legge si provvede mediante prelevamento di L. 2 miliardi 225.000.000 in termini di competenza dal cap. 9010 «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per funzioni normali» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1981 e corrispondente istituzione, nel medesimo stato di previsione dei seguenti capitoli:

6590 — Concorso pubblico nel pagamento degli interessi per il preammortamento dei mutui agrari destinati al finanziamento di infrastrutture, autorizzati a partire dall'anno 1972, con lo stanziamento di L. 60.215.730 in termini di competenza;

6591 — Integrazione del concorso pubblico nel pagamento degli interessi per effetto dell'elevazione dei tassi massimi di riferimento, dei mutui e dei prestiti agrari destinati al finanziamento di infrastrutture, stipulati a partire dall'anno 1972, per memoria;

6660 — Concorso pubblico nel pagamento degli interessi per il preammortamento dei mutui agrari in favore della zootecnia, autorizzati a partire dall'anno 1972, con lo stanziamento di L. 32.004.456 in termini di competenza;

6665 — Integrazioni del concorso pubblico nel pagamento degli interessi, per effetto dell'elevazione dei tassi massimi di riferimento, dei mutui e dei prestiti agrari in favore della zootecnia, stipulati a partire dall'anno 1972, con lo stanziamento di L. 2.135.377 in termini di competenza;

7010 — Concorso pubblico nel pagamento degli interessi per il preammortamento dei mutui agrari in favore della cooperazione, autorizzati a partire dall'anno 1972, per memoria;

7015 — Integrazione del concorso pubblico nel pagamento degli interessi per effetto dell'elavazione dei tassi massimi di riferimento, dei mutui e dei prestiti agrari in favore della cooperazione, stipulati a partire dall'anno 1972, per memoria;

7185 — Concorso pubblico nel pagamento degli interessi per il preammortamento dei mutui agrari destinati al finanziamento di strutture, autorizzati a partire dall'anno 1972, con lo stanziamento di L. 1.324.277.008, in termini di competenza;

7190 — Integrazione del concorso pubblico nel pagamento degli interessi per effetto dell'elevazione dei tassi massimi di riferimento dei mutui e dei prestiti agrari destinati al finanziamento di strutture, stipulati a partire dall'anno 1972, con lo stanziamento di L. 806.367.429 in termini di competenza.

Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 11.

Sono abrogati l'art. 5 della legge regionale 2 gennaio 1976, n. 1, l'art. 3 della legge regionale 24 gennaio 1978, n. 12 e ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

Art. 12.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 15 giugno 1981

PERSICO

(5020)

LEGGE REGIONALE 15 giugno 1981, n. **21**.
Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali.

(*Pubblicata nel 1° suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del 1° luglio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.
Oggetto della tassa

I provvedimenti amministrativi e gli altri atti adottati dalla regione Liguria nell'esercizio delle proprie funzioni elencati nella tariffa allegata, che fa parte integrante della presente legge, sono soggetti alle tasse sulle concessioni regionali nella misura e con le modalità indicate nella tariffa stessa.

Art. 2.
Obbligo del pagamento

La tassa di rilascio è dovuta in occasione dell'emanazione dell'atto e deve essere corrisposta non oltre la consegna dell'atto stesso all'interessato.

La tassa di rinnovo deve essere corrisposta allorquando gli atti, venuti a scadenza, sono di nuovo posti in essere.

La tassa per il visto e quella per la vidimazione devono essere versate nei termini stabiliti dalla tariffa stessa.

Nei casi espressamente indicati nella tariffa, gli atti la cui validità superi l'anno, sono soggetti ad una ulteriore tassa annuale da corrispondersi nel termine stabilito nella tariffa stessa, per ogni anno successivo a quello nel quale l'atto è stato emesso.

Quando la misura della tassa è determinata in rapporto alla popolazione questa è desunta dai dati dell'ultimo censimento pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.
Modalità di pagamento

Le tasse sulle concessioni regionali si corrispondono con versamento su apposito conto corrente postale intestato alla tesoreria della Regione.

Art. 4.
Riscossione coattiva

Per la riscossione coattiva delle tasse sulle concessioni regionali e delle relative soprattasse si applicano le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, numero 639.

Art. 5.
Mancato o ritardato pagamento

Gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci fino a quando queste non siano state corrisposte.

Art. 6.
Sanzioni

Chi esercita un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa di concessione regionale senza aver ottenuto l'atto stesso o senza aver assolto la relativa tassa, incorre nella pena pecuniaria da un minimo pari al doppio ad un massimo pari al sestuplo della tassa.

Il pubblico ufficiale che emetta atti soggetti a tassa sulle concessioni regionali senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo previsto, è soggetto alla pena pecuniaria da lire 2.000 a L. 20.000, oltre al pagamento delle tasse dovute, salvo, per queste, il regresso verso il debitore.

Salvo che non sia diversamente disposto nella annessa tariffa, nel caso di mancato pagamento delle tasse annuali nei termini stabiliti, in luogo della pena pecuniaria di cui al primo comma si incorre:

a) in una soprattassa del 10 per cento della tassa dovuta se questa è corrisposta entro trenta giorni dalla scadenza;

b) in una soprattassa del 20 per cento della tassa dovuta se questa è corrisposta oltre i termini di cui alla precedente lettera *a*), ma prima dell'accertamento dell'infrazione.

Art. 7.
Accertamento delle violazioni

Le violazioni delle norme della presente legge sono accertate, oltre che dagli organi previsti dalle norme dello Stato in materia di tasse sulle concessioni governative, anche dai funzionari nominati dalla giunta regionale e muniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal presidente della giunta regionale, nonchè, limitatamente agli accertamenti compiuti in sede, dai funzionari o impiegati addetti agli uffici tributari regionali.

Il processo verbale di accertamento deve essere trasmesso, a cura degli uffici dai quali dipendono gli accertatori, al presidente della giunta regionale il quale ne dispone la notifica al trasgressore, con invito a presentare le deduzioni entro il termine di quindici giorni.

Qualora il trasgressore non si avvalga della facoltà di definire la contestazione in via breve ai sensi dell'art. 15 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, il presidente, decorso il termine di cui al secondo comma ed accertate in base agli atti raccolti ed alle deduzioni presentate l'esistenza della violazione e la responsabilità del trasgressore determina con decreto motivato sce titolo per la riscossione della pena pecuniaria.

Il decreto notificato al trasgressore è definitivo e costituisce titolo per la riscossione della pecuniaria.

Per quanto non previsto dal presente articolo si osservano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Art. 8.
Riscossione e ripartizione delle pene pecuniarie

Le pene pecuniarie irrogate dal presidente della giunta regionale per le infrazioni alle norme in materia di tasse sulle concessioni regionali sono riscosse dalla tesoreria regionale ed il relativo provento è ripartito a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168, e successive modificazioni, intendendosi sostituita la Regione all'erario agli effetti di detta legge.

Art. 9.
Ricorsi amministrativi

Le controversie relative all'applicazione delle tasse sulle concessioni regionali e delle relative soprattasse sono decise in via amministrativa dal presidente della giunta regionale con decreto motivato.

Contro tale decisione è ammesso ricorso in revocazione per errore di fatto o di calcolo e nelle ipotesi previste dall'art. 395, numeri 2) e 3), del codice di procedura civile.

Il ricorso deve essere proposto nel termine di sessanta giorni decorrenti rispettivamente dalla notificazione della decisione o dalla data in cui è stata scoperta la falsità o recuperato il documento.

Su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso, o in successiva istanza, il presidente della giunta regionale può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.

Art. 10.
Termini per accertamento e rimborsi

L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge, può essere eseguito entro il termine di decadenza di tre anni, decorrenti dal giorno nel quale è stata commessa la violazione.

Il contribuente può chiedere al presidente della giunta regionale la restituzione delle tasse sulle concessioni regionali erroneamente pagate entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento, o, in caso di rifiuto dell'atto sottoposto a tassa, dalla data di comunicazione del rifiuto stesso.

Art. 11.
Delega

Il presidente della giunta regionale può delegare l'assessore competente all'emanazione degli atti previsti dalla presente legge, nonchè dalle altre leggi che disciplinano i tributi propri della Regione.

Sentito lo stesso assessore, il presidente può delegare inoltre, a norma del'art. 29, ultimo comma, della legge regionale 30 maggio 1978, n. 27, all'emanazione degli avvisi di notifica dei verbali di accertamento delle violazioni e dei contestuali inviti alla definizione in via breve previsti dalle stesse leggi, un dipendente regionale in possesso del livello funzionale di dirigente.

Art. 12.
Norme abrogate

La legge regionale 27 dicembre 1971, n. 1, è abrogata.

Cessano di avere applicazione le esenzioni e agevolazioni tributarie ai titolari di farmacie legittime e privilegiate di cui alla legge 22 maggio 1913, n. 468, e successive modificazioni.

Art. 13.
Rinvio alle norme legislative dello Stato

Per quanto non previsto dalla presente legge e dalla legge 16 maggio 1970, n. 281, si applicano alle tasse sulle concessioni regionali le disposizioni concernenti le tasse sulle concessioni governative.

Art. 14.
Entrata in vigore

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Liguria. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 15 giugno 1981

PERSICO

(*Omissis*).

(5021)

LEGGE REGIONALE 22 giugno 1981, n. 22.

Delega alle unità sanitarie locali delle funzioni amministrative relative alla selezione del personale ospedaliero assumibile per chiamata diretta.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *dell'*8 *luglio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

In attesa dell'applicazione, a norma dell'art. 47, nono comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'accordo nazionale unico per il personale del Servizio sanitario nazionale e dell'entrata in vigore della legge regionale di attuazione prevista dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è delegata alle unità sanitarie locali la selezione del personale ospedaliero assumibile per chiamata diretta limitatamente alle qualifiche appartenenti al primo ed al secondo livello funzionale come descritte nell'accordo nazionale di lavoro per il personale ospedaliero stipulato in data 24 giugno 1980.

Le unità sanitarie locali esercitano le funzioni delegate secondo le modalità ed i criteri stabiliti nel citato accordo nazionale di lavoro per il personale ospedaliero, in quanto compatibili con la presente legge.

Art. 2.

Gli avvisi di assunzione per chiamata diretta devono essere pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione e, per estratto, su almeno due quotidiani a diffusione regionale.

Art. 3.

Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate sono imputati alle unità sanitarie locali.

Il consiglio regionale, su proposta della giunta può emanare direttive per l'esercizio delle funzioni delegate.

In caso di ritardo nell'espletamento delle funzioni delegate che determini grave danno ai servizi ospedalieri la giunta regionale, previo invito a provvedere e sentita l'amministrazione interessata, si sostituisce alla stessa nell'esercizio delle funzioni delegate.

Le spese sostenute dalle unità sanitarie locali sono coperte con la quota regionale del fondo sanitario nazionale di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 4.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 22 giugno 1981

PERSICO

(5022)

LEGGE REGIONALE 29 giugno 1981, n. 23.

Norme relative all'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 15 *luglio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Titolo I

ATTRIBUZIONI ED ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA, DI VIGILANZA SULLE FARMACIE E DI POLIZIA VETERINARIA.

Art. 1.

Attribuzioni dell'unità sanitaria locale

Fatte salve le competenze espressamente riservate allo Stato e alla Regione, l'unità sanitaria locale esercita le funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria, ivi comprese quelle attribuite alla Regione dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, sia direttamente sia quale supporto del sindaco nella sua qualità di autorità sanitaria locale che le esercita come disposto al successivo art. 4.

Art. 2.

Funzioni in materia di igiene e sanità pubblica

Le funzioni in materia di igiene e sanità pubblica comprendono in particolare:

1) la profilassi delle malattie infettive e diffusive micro e macroparassitarie;

2) l'attuazione di programmi di educazione sanitaria inerenti l'igiene e la sanità pubblica;

3) la vigilanza igienico-sanitaria sulla produzione, manipolazione, trasporto, deposito, conservazione, distribuzione e vendita di alimenti e bevande, sui loro contenitori e sui lavoratori addetti;

4) l'igiene e la difesa sanitaria dell'ambiente dall'inquinamento con particolare riguardo a quello idrico, atmosferico, del suolo, termico, acustico, nonchè all'inquinamento causato da altri agenti fisici;

5) la vigilanza igienico-sanitaria sugli acquedotti e su tutte le fonti di approvvigionamento idrico;

6) la vigilanza igienico-sanitaria sugli impianti di produzione e di imbottigliamento di acque minerali naturali ed artificiali e sugli stabilimenti termali;

7) la vigilanza igienico-sanitaria sui sistemi di allontanamento e smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi e dei fanghi;

8) la vigilanza igienico-sanitaria sulle condizioni degli edifici di vecchia e di nuova costruzione ai fini della abitabilità e della agibilità;

9) l'esame dei progetti edilizi e degli strumenti urbanistici con riferimento all'art. 20, primo comma, lettera *f)*, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

10) la vigilanza igienico-sanitaria e l'individuazione dei fattori di nocività, di pericolosità e di deterioramento negli ambienti di vita e di lavoro in relazione agli standard fissati dallo Stato ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

11) la polizia mortuaria e la vigilanza sui cimiteri.

La Regione nell'ambito delle funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 10 della legge 5 dicembre 1979, n. 45, si avvale, per i servizi di igiene pubblica, per le ricerche scientifiche e le indagini conoscitive e statistiche in materia di profilassi, della collaborazione dell'osservatorio epidemiologico presso l'istituto di igiene dell'Università degli studi di Genova. I rapporti di collaborazione sono disciplinati da apposita convenzione nel rispetto della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 3.

Funzioni medico-legali

Le funzioni di medicina legale comprendono in particolare:

1) gli accertamenti sanitari previsti dall'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

2) gli accertamenti sanitari per la conduzione di motoveicoli, di autoveicoli e di natanti;

3) gli accertamenti sanitari per l'esercizio della caccia;

4) gli accertamenti sanitari ai lavoratori del settore alimentare per il rilascio dei libretti di idoneità;

5) gli accertamenti sanitari per estetisti, parrucchieri e addetti alle lavanderie;

6) il controllo sull'esercizio delle professioni sanitarie, delle professioni sanitarie ausiliarie e delle arti ausiliarie, previste dalle norme vigenti;

7) ogni altro accertamento sanitario di idoneità previsto dalle norme vigenti.

Art. 4.

Attribuzioni del sindaco

Fatte salve le competenze espressamente riservate allo Stato ed alla Regione, il sindaco nella sua qualità di autorità sanitaria locale in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria, adotta i provvedimenti che comportano l'esercizio di poteri autorizzativi o prescrittivi o di concessione ivi compresi quelli già attribuiti al medico ed al veterinario provinciale nonchè all'ufficiale sanitario ed al veterinario comunale o consortile.

Il sindaco, per l'esercizio delle proprie funzioni, si avvale dei servizi delle unità sanitarie locali territorialmente competenti, tramite i responsabili dei servizi stessi informandone contemporaneamente il presidente del comitato di gestione.

Tali servizi possono in particolare formulare proposte circa la adozione di provvedimenti da parte del sindaco competente per territorio e devono segnalargli le situazioni che richiedono un suo intervento, provvedendo a tutte le attività istruttorie e di esecuzione.

I responsabili dei servizi interessati rispondono direttamente al sindaco delle attività compiute in relazione a provvedimenti che competono allo stesso ai sensi del primo comma del presente articolo.

Art. 5.

Provvedimenti contingibili ed urgenti del sindaco

Al manifestarsi dei presupposti per l'emissione delle ordinanze contingibili ed urgenti di cui al terzo comma dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed ogni qualvolta lo ritenga necessario in presenza di obiettive situazioni d'urgenza, il sindaco per la necessaria collaborazione tecnico-amministrativa si rivolge direttamente ai responsabili dei servizi dell'unità sanitaria locale secondo le competenze a ciascuno attribuite, informandone contemporaneamente il presidente del comitato di gestione.

Il sindaco trasmette i provvedimenti adottati al responsabile del servizio competente dell'unità sanitaria locale affinchè sia provveduto all'esecuzione degli stessi.

Il sindaco comunica altresì immediatamente al presidente della giunta regionale i provvedimenti adottati o i fatti sui quali abbia ritenuto di non provvedere ai fini dell'esercizio da parte del presidente stesso dei poteri che gli derivano dal terzo comma dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 6.
Attribuzioni del presidente della giunta regionale

Il presidente della giunta regionale:

a) emana le ordinanze contingibili ed urgenti di cui al terzo comma dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che interessano il territorio di più comuni e comunica immediatamente al Ministero della sanità i provvedimenti adottati od i fatti sui quali abbia ritenuto di non provvedere qualora gli stessi possano riguardare altre parti del territorio nazionale;

b) effettua gli interventi in materia igienico-sanitaria previsti dall'ultimo comma dell'art. 26 della legge 10 maggio 1976, n. 319, qualora detti interventi interessino il territorio di più comuni.

La relativa attività istruttoria ed esecutiva viene espletata dai servizi, dagli uffici e dai presidi delle unità sanitarie locali interessate con le modalità indicate al primo e secondo comma del precedente art. 5.

Fino all'entrata in vigore della legge regionale prevista dal primo comma dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il presidente della giunta regionale adotta i provvedimenti che gli competono ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo stesso nonchè i provvedimenti di cui all'art. 193 del testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Le relative attività istruttorie ed esecutive nonchè le attività di vigilanza e di controllo, vengono espletate dai servizi, dagli uffici e dai presidi delle unità sanitarie locali competenti.

Le domande di autorizzazione sono inoltrate al presidente della giunta regionale tramite l'unità sanitaria locale competente per territorio.

Il presidente dell'unità sanitaria locale, entro trenta giorni dal ricevimento, trasmette le domande alla Regione debitamente istruite e corredate di parere.

Art. 7.
Attività nell'interesse dei privati

Le tariffe per gli accertamenti e per le indagini in materia di igiene e sanità pubblica, medicina legale e veterinaria espletati nell'interesse di privati e su loro richiesta dalle unità sanitarie locali, sono stabilite dalla giunta regionale sentito il comitato sanitario regionale di cui all'art. 26.

I relativi proventi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 8.
Subdelega ai comuni di funzioni amministrative

Sono subdelegate ai comuni le funzioni amministrative nelle materie indicate all'art. 7, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

I comuni esercitano le funzioni subdelegate attraverso i presidi, gli uffici ed i servizi dell'unità sanitaria locale.

I provvedimenti emanati nell'esercizio delle funzioni subdelegate sono imputati ai comuni subdelegati.

I comuni destinatari della subdelega trasmettono alla giunta regionale:

a) una relazione sull'andamento delle funzioni subdelegate contemporaneamente alla trasmissione della relazione sui livelli assistenziali raggiunti e sulle esigenze manifestatesi in corso di esercizio prevista dal quarto comma dell'art. 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

b) informazioni e dati richiesti per il coordinamento delle funzioni subdelegate;

c) gli atti di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

La Regione mette a disposizione dei comuni ogni utile elemento conoscitivo in suo possesso per agevolare l'esercizio delle funzioni subdelegate.

Art. 9.
Direttive per l'esercizio delle funzioni subdelegate

Le funzioni amministrative subdelegate sono esercitate dai comuni in conformità alle direttive impartite dalla giunta regionale in attuazione delle direttive statali, sentita la commissione consiliare competente.

Art. 10.
Ritardo ed omissione nell'esercizio delle funzioni subdelegate

In caso di ritardo ingiustificato o di omissione nell'emanazione di singoli atti inerenti l'esercizio delle funzioni subdelegate la giunta regionale, previo invito a provvedere e sentiti il comune e l'unità sanitaria locale interessati, provvede in sostituzione per l'emanazione del singolo atto.

Art. 11.
Finanziamento delle funzioni subdelegate

Le spese sostenute dai comuni tramite le unità sanitarie locali per l'esercizio delle funzioni subdelegate sono coperte con la quota regionale del fondo sanitario nazionale di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Titolo II

COMMISSIONI, COLLEGI E COMITATI

Art. 12.
Sostituzione del medico provinciale, dell'ufficiale sanitario, del veterinario provinciale e del veterinario comunale o consortile nonchè di pubblici dipendenti rappresentanti di interessi igienico-sanitari in commissioni, collegi o comitati o altri organismi.

Il medico provinciale e l'ufficiale sanitario — soppressi a seguito del trasferimento delle relative funzioni alle unità sanitarie locali — già partecipanti ai sensi della vigente normativa a commissioni, collegi e comitati o altri organismi in qualità di presidenti o componenti, sono sostituiti dal responsabile del servizio di « igiene pubblica, igiene dell'ambiente, sicurezza negli ambienti di lavoro e medicina legale » o da altri medici dipendenti dall'unità sanitaria locale nel cui ambito hanno sede gli organismi suddetti, nominati dal comitato di gestione.

Il veterinario provinciale e il veterinario comunale o consortile — soppressi a seguito del trasferimento delle relative funzioni alle unità sanitarie locali — già partecipanti ai sensi della vigente normativa a commissioni, collegi e comitati od altri organismi in qualità di presidenti o componenti, sono sostituiti dal responsabile del servizio veterinario o da altri veterinari dipendenti dall'unità sanitaria locale nel cui ambito hanno sede gli organismi suddetti nominati dal comitato di gestione.

Ogni altro partecipante a commissioni, collegi e comitati o altri organismi, quale rappresentante di interessi igienico-sanitari nelle materie trasferite ai comuni ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è sostituito da dipendenti dell'unità sanitaria locale, nel cui ambito hanno sede gli organismi suddetti, nominati dal comitato di gestione.

Qualora le unità sanitarie locali territorialmente competenti siano temporaneamente carenti dei dipendenti che ai sensi del presente articolo sostituiscono i soggetti già partecipanti a commissioni, collegi e comitati, la giunta regionale individua i relativi sostituti tra i responsabili dei servizi di « igiene pubblica, igiene dell'ambiente, sicurezza negli ambienti di lavoro e medicina legale » e « veterinario » o tra altri dipendenti delle unità sanitarie locali comprese nell'ambito di operatività degli organismi suddetti.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle commissioni previste dai successivi articoli.

Art. 13.
Commissione sanitaria locale per l'accertamento delle condizioni di minorazione dei mutilati e degli invalidi civili

E' costituita in ciascuna unità sanitaria locale la commissione locale per l'accertamento delle condizioni di minorazione dei mutilati e degli invalidi civili di cui agli articoli 7 e 8 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni.

Alla composizione delle commissioni locali sono apportate le seguenti variazioni:

a) il medico provinciale od il medico dallo stesso designato è sostituito dal responsabile del servizio di « igiene pubblica, igiene dell'ambiente, sicurezza negli ambienti di lavoro e medicina legale » o da altro medico dipendente dall'unità sanitaria locale;

b) l'ispettore medico del lavoro o l'altro medico scelto dal capo dell'ispettorato provinciale del lavoro è sostituito da un medico specialista in medicina del lavoro o in igiene generale e speciale dipendente dall'unità sanitaria locale ovvero da un altro medico specialista nelle medesime discipline scelte dal comitato di gestione;

c) il medico designato dall'associazione nazionale mutilati ed invalidi civili è sostituito da un medico scelto dal comitato di gestione, su una terna proposta dalle associazioni degli assistiti maggiormente rappresentative.

Art. 14.

Commissione sanitaria regionale per l'accertamento delle condizioni di minorazione dei mutilati e degli invalidi civili

Competono alla Regione le funzioni esercitate dalla commissione regionale per la verifica dell'accertamento delle condizioni di minorazione dei mutilati e degli invalidi civili di cui all'art. 9 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni.

La commissione è nominata dalla giunta regionale.

Alla sua composizione sono apportate le seguenti variazioni:

a) il medico provinciale del capoluogo della Regione è sostituito da un medico dipendente dalla Regione ovvero da altro medico iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale, designato dalla giunta regionale;

b) l'ispettore medico del lavoro o l'altro medico designato dal capo dell'ispettorato del lavoro è sostituito da un medico specialista in medicina del lavoro o in igiene generale e speciale iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale ovvero da un altro medico specialista nelle medesime discipline, designato dalla giunta regionale;

c) il medico designato dall'associazione nazionale mutilati ed invalidi civili è sostituito da un medico designato dalla giunta regionale su una terna proposta dalle associazioni degli assistiti maggiormente rappresentative.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario della Regione.

I sanitari che fanno parte della commissione regionale non possono essere ne presidenti nè componenti delle commissioni locali indicate nel primo comma del presente articolo.

Per l'attività della commissione la giunta regionale può avvalersi dei servizi delle unità sanitarie locali d'intesa con il comitato di gestione.

La giunta regionale in relazione al numero dei ricorsi presentati può nominare più commissioni regionali.

Art. 15.

Commissione sanitaria locale per l'accertamento delle condizoini di minorazione dei ciechi civili

E' costituita in ciascuna unità sanitaria locale la commissione locale per l'accertamento delle condizioni di minorazione dei ciechi civili di cui agli articoli 10 e 11 della legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modifiche ed integrazioni.

Alla composizione delle commissioni locali sono apportate le seguenti variazioni:

a) il medico provinciale od il medico dallo stesso designato è sostituito dal responsabile del servizio di «Igiene pubblica, igiene dell'ambiente, sicurezza negli ambienti di lavoro e medicina legale» o da altro medico dipendente dall'unità sanitaria locale;

b) l'oculista designato dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica è sostituito da un oculista dipendente dall'unità sanitaria locale ovvero da altro oculista scelto dal comitato di gestione;

c) l'oculista designato dall'unione italiana ciechi è sostituito da un oculista scelto dal comitato di gestione, su una terna proposta dalle associazioni degli assistiti maggiormente rappresentative.

Art. 16.

Commissione sanitaria regionale per l'accertamento delle condizioni di minorazione dei ciechi civili

Competono alla Regione le funzioni esercitate dalla commissione regionale per l'accertamento delle condizioni di minorazione dei ciechi civili di cui all'art. 12 della legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modifiche ed integrazioni.

La commissione è nominata dalla giunta regionale.

Alla sua composizione sono apportate le seguenti variazioni:

a) il medico provinciale del capoluogo della Regione è sostituito da un medico dipendente dalla Regione ovvero da altro medico iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale designato dalla giunta regionale;

b) l'oculista designato dall'unione italiana ciechi è sostituito da un oculista designato dalla giunta regionale su una terna proposta dalle associazioni degli assistiti maggiormente rappresentative.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario della Regione.

I sanitari che fanno parte della commissione regionale non possono essere né presidente né componenti delle commissioni locali indicate al primo comma del presente articolo.

Per l'attività della commissione la giunta regionale può avvalersi dei servizi delle unità sanitarie locali d'intesa con il comitato di gestione.

La giunta regionale in relazione al numero di ricorsi presentati può nominare più commissioni regionali.

Art. 17.

Commissione sanitaria locale per l'accertamento delle condizioni di minorazione dei sordomuti

E' costituita in ciascuna unità sanitaria locale la commissione locale per l'accertamento delle condizioni di minorazione dei sordomuti di cui all'art. 3 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modifiche ed integrazioni.

Alla composizione delle commissioni locali sono apportate le seguenti variazioni:

a) il medico provinciale o il funzionario medico dell'ufficio del medico provinciale stesso o l'ufficiale sanitario o l'altro medico dell'ufficio comunale di igiene è sostituito dal responsabile del settore «Igiene pubblica, igiene dell'ambiente, sicurezza negli ambienti di lavoro e medicina legale» o da altro medico dipendente dall'unità sanitaria locale;

b) il medico specialista in otorinolaringoiatria designato dal capo dell'ispettorato provinciale del lavoro è sostituito da un otorinolaringoiatra dipendente dall'unità sanitaria locale ovvero da un altro otorinolaringoiatra scelto dal comitato di gestione;

c) il medico specialista in otorinolaringoiatria designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti è sostituito da un otorinolaringoiatra scelto dal comitato di gestione su una terna proposta dalle associazioni degli assistiti maggiormente rappresentative.

Art. 18.

Commissione sanitaria regionale per l'accertamento delle condizioni di minorazione dei sordomuti

Competono alla Regione le funzioni esercitate dalla commissione regionale per la verifica dell'accertamento delle condizioni di minorazione dei sordomuti di cui all'art. 4 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modifiche ed integrazioni.

La commissione è nominata dalla giunta regionale.

Alla sua composizione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il medico provinciale del capoluogo della Regione è sostituito da altro medico dipendente dalla Regione ovvero da un medico iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale, designato dalla giunta regionale;

b) l'ispettore medico del lavoro o l'altro medico designato dal capo dell'ispettorato regionale del lavoro è sostituito da un medico specialista in medicina del lavoro iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale ovvero da un altro medico specialista nella medesima disciplina, designato dalla giunta regionale;

c) l'ufficiale sanitario è sostituito da altro medico, preferibilmente specializzato in foniatria, iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale ovvero da altro medico specialista nella medesima disciplina, designato dalla giunta regionale;

d) il medico specialista in otorinolaringoiatria designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti è sostituito da uno specialista in otorinolaringoiatria designato dalla giunta regionale su una terna proposta dalle associazioni degli assistiti maggiormente rappresentative.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario della Regione.

I sanitari che fanno parte della commissione regionale non possono essere né presidente né componenti delle commissioni locali indicate nel primo comma del presente articolo.

Per l'attività della commissione la giunta regionale può avvalersi dei servizi delle unità sanitarie locali d'intesa con il comitato di gestione.

La giunta regionale, in relazione al numero dei ricorsi presentati può nominare più commissioni regionali.

Art. 19.
Compensi

Ai componenti delle commissioni di cui agli articoli 13, 14, 15, 16, 17 e 18 viene corrisposto un gettone di presenza di lire diecimila lorde per ogni seduta ed un compenso di lire duemila lorde per ciascun accertamento diagnostico effettuato.

Art. 20.
Collegio medico per l'accertamento della compatibilità dello stato psico-fisico dei soggetti invalidi rispetto alle mansioni lavorative affidate o da affidare.

E' costituito in ciascuna unità sanitaria locale il collegio medico di cui all'art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482. Alla composizione sono apportate le seguenti variazioni:

a) il medico provinciale è sostituito dal responsabile del servizio di « Igiene pubblica, igiene dell'ambiente, sicurezza negli ambienti di lavoro e medicina legale » o da altro medico dipendente dall'unità sanitaria locale;

b) l'ispettore medico del lavoro è sostituito da un medico specialista di medicina del lavoro dipendente dall'unità sanitaria locale ovvero da altro medico specialista nella medesima disciplina scelto dal comitato di gestione;

c) il medico designato dall'associazione, opera od ente, di cui all'ultimo comma dell'art. 15 della citata legge è sostituito, ove la medesima sia estinta, da un medico scelto dal comitato di gestione, su una terna proposta dalle associazioni degli assistiti maggiormente rappresentative.

Art. 21.
Commissione per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi delle radiazioni ionizzanti

La commissione per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti di cui agli articoli 89 e 90 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, opera a livello di più ambiti territoriali ed è costituita presso le unità sanitarie locali n. 3 Imperiese, n. 7 Savonese, n. 12 Genova III, n. 19 Spezzino.

La commissione costituita presso l'unità sanitaria locale n. 3 è competente anche per le unità sanitarie locali numeri 1 e 2.

La commissione costituita presso l'unità sanitaria locale n. 7 è competente anche per le unità sanitarie locali numeri 4, 5 e 6.

La commissione costituita presso l'unità sanitaria locale n. 12 è competente anche per le unità sanitarie locali numeri 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 e 18.

La commissione costituita presso l'unità sanitaria locale n. 19 è competente anche per l'unità sanitaria locale n. 20.

Alla composizione della commissione di cui al presente articolo sono apportate le seguenti variazioni:

a) il medico provinciale è sostituito dal responsabile del servizio « Igiene pubblica, igiene dell'ambiente, sicurezza negli ambienti di lavoro e medicina legale » o da altro medico dipendente dall'unità sanitaria locale;

b) l'ispettore capo medico del lavoro è sostituito da un medico specialista in medicina del lavoro dipendente dall'unità sanitaria locale ovvero da altro medico specialista nella medesima disciplina scelto dal comitato di gestione.

Art. 22.
Commissione per l'ampliamento e la costruzione di cimiteri

La commissione per l'ampliamento e la costruzione dei cimiteri di cui all'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803 opera a livello di più ambiti territoriali ed è costituita presso le unità sanitarie locali n. 3 Imperiese, n. 7 Savonese, n. 12 Genova III, n. 19 Spezzino.

La commissione costituita presso l'unità sanitaria locale n. 3 è competente anche per le unità sanitarie locali numeri 1 e 2.

La commissione costituita presso l'unità sanitaria locale n. 7 è competente anche per le unità sanitarie locali numeri 4, 5 e 6.

La commissione costituita presso l'unità sanitaria locale n. 12 è competente anche per le unità sanitarie locali numeri 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 e 18.

La commissione costituita presso l'unità sanitaria locale n. 19 è competente anche per l'unità sanitaria locale n. 20.

Alla composizione della commissione di cui al presente articolo sono apportate le seguenti variazioni:

a) il medico igienista funzionario di ruolo regionale è sostituito da un medico del servizio di « Igiene pubblica, igiene nell'ambiente di lavoro e medicina legale » o da altro medico dipendente dall'unità sanitaria locale;

b) l'ufficiale sanitario del comune è sostituito da altro medico dipendente dall'unità sanitaria locale.

Art. 23.
Commissione per la disciplina e lo sviluppo dei servizi della trasfusione del sangue umano

E' costituita in ciascuna unità sanitaria locale la commissione per la disciplina e lo sviluppo dei servizi della trasfusione del sangue umano di cui all'art. 3 della legge 14 luglio 1967, n. 592.

Alla sua composizione sono apportate le seguenti variazioni:

a) il medico provinciale è sostituito dal responsabile del servizio di « Igiene pubblica, igiene dell'ambiente, sicurezza degli ambienti di lavoro e medicina legale » o da altro medico dipendente dall'unità sanitaria locale;

b) l'ufficiale sanitario del capoluogo è sostituito da altro medico dipendente dall'unità sanitaria locale;

c) il direttore della sezione medicomicrografica del laboratorio provinciale di igiene e profilassi è sostituito da un dipendente addetto a funzioni analoghe che opera nell'unità sanitaria locale;

d) il direttore sanitario di ospedale della provincia è sostituito dal responsabile del servizio « Ospedaliero »;

e) i due amministratori ospedalieri di cui al n. 10 dell'articolo 3 della citata legge n. 592/1967 sono sostituiti da due componenti scelti nel proprio interno dal comitato di gestione dalla unità sanitaria locale.

Della commissione di cui al presente articolo non fanno più parte l'assessore provinciale all'igiene e sanità e il rappresentante della Croce rossa italiana.

Art. 24.
Commissione tecnica permanente per i gas tossici

La commissione permanente per i gas tossici di cui all'art. 24 del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, e successive modifiche e integrazioni opera a livello di più ambiti territoriali ed è costituita presso le unità sanitarie locali n. 3 Imperiese, n. 7 Savonese, n. 9 Genova I, n. 19 Spezzino.

La commissione costituita presso l'unità sanitaria locale n. 3 è competente anche per le unità sanitarie locali numeri 1 e 2.

La commissione costituita presso l'unità sanitaria locale n. 7 è competente anche per le unità sanitarie locali numeri 4, 5 e 6.

La commissione costituita presso l'unità sanitaria locale n. 9 è competente anche per le unità sanitarie locali numeri 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18.

La commissione costituita presso l'unità sanitaria locale n. 19 è competente anche per l'unità sanitaria locale n. 20.

Alla sua composizione sono apportate le seguenti variazioni:

a) il medico provinciale è sostituito da un medico del servizio di « Igiene pubblica, igiene dell'ambiente, sicurezza negli ambienti di lavoro e medicina legale » o da altro medico dipendente dall'unità sanitaria locale;

b) l'esperto in chimica membro del consiglio provinciale di sanità è sostituito da un chimico dipendente dalla unità sanitaria locale.

Art. 25.
Commissione per il risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi

La commissione per il risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi di cui all'art. 4 della legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modificazioni opera a livello di più ambiti territoriali ed è costituita presso le unità sanitarie locali n. 3 Imperiese, n. 7 Savonese, n. 15 Genova, Val Bisagno, Val Trebbia, n. 19 Spezzino.

La commissione costituita presso l'unità sanitaria locale n. 3 è competente anche per le unità sanitarie locali numeri 1 e 2.

La commissione costituita presso l'unità sanitaria locale n. 7 è competente anche per le unità sanitarie locali numeri 4, 5 e 6.

La commissione costituita presso l'unità sanitaria locale n. 15 è competente anche per le unità sanitarie locali numeri 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 e 18.

La commissione costituita presso l'unità sanitaria locale n. 19 è competente anche per l'unità sanitaria locale n. 20.

Il veterinario provinciale già componente della commissione di cui al presente articolo è sostituito dal responsabile del servizio «Veterinario» o da altro veterinario dipendente dalla unità sanitaria locale.

Art. 26.

Comitato sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 20 marzo 1973, n. 9, e successive modificazioni

Gli articoli 10, 11, 13, terzo comma e 15, della legge regionale 20 marzo 1973, n. 9, sono sostituiti come segue:

Art. 10. — E' istituito il comitato sanitario regionale quale organo tecnico consultivo della giunta regionale.

In particolare, il comitato deve essere sentito:

a) sulla attività sanitaria di competenza della Regione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in relazione alle funzioni di indirizzo e di coordinamento di cui all'art. 10 della legge regionale 5 dicembre 1979, n. 45;

b) sugli aspetti tecnico-sanitari contenuti nei disegni di legge e nelle proposte di regolamento di iniziativa della giunta regionale.

Art. 11. — Il comitato sanitario regionale è presieduto dal presidente della giunta regionale o, per sua delega, dall'assessore incaricato ed è composto da:

1) i coordinatori dei seguenti settori regionali della giunta:

a) igiene e profilassi;
b) medicina di base sul territorio;
c) tutela dell'ambiente e risorse idriche;
d) affari istituzionali e legislativi;
e) servizi socio-assistenziali;
f) programmazione.

I coordinatori designano i dipendenti dei settori di appartenenza che li sostituiscono in caso di assenza o di impedimento;

2) dodici esperti nelle sottoelencate materie designati per un biennio dal consiglio regionale con voto limitato a sette nomi:

a) igiene pubblica, igiene dell'ambiente, sicurezza negli ambienti di lavoro e medicina legale;
b) veterinaria;
c) materno-infantile e dell'età evolutiva;
d) medicina di base e specialistica;
e) salute mentale;
f) tutela della salute degli anziani e degli handicappati;
g) ospedaliera;
h) assistenza sociale;
i) farmaceutica.

Il presidente del comitato può far intervenire alle sedute, con voto consultivo, qualora siano trattati affari riguardanti anche le rispettive competenze, i coordinatori di altri settori regionali ovvero i dirigenti in servizio nei settori medesimi.

Per l'esame di particolari problemi tecnico-scientifici e per l'elaborazione dei conseguenti indirizzi e direttive, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 5 dicembre 1979, n. 45, il comitato viene integrato con esperti nelle specifiche materie oggetto della trattazione nominati dalla giunta regionale.

Allo scopo il comitato viene articolato in gruppi di lavoro anche permanenti la cui composizione e funzionamento sono disciplinati dalla giunta regionale.

Le funzioni di relatore e di segretario sono svolte da funzionari dei settori «Igiene e profilassi» e «Medicina di base sul territorio» della Regione.

Art. 13, tezo comma. — In caso di assenza o di impedimento del presidente del comitato, svolge le funzioni di presidente il coordinatore del settore «Igiene e profilassi» o, in sua assenza, il coordinatore del settore «Medicina di base sul territorio» della Regione.

Art. 15. — Ai membri del comitato sanitario regionale viene corrisposto per ogni giornata di presenza un gettone di lire ventimila lorde.

Art. 27.

Comitato regionale per la tutela della salute e per la sicurezza negli ambienti di lavoro. Sostituzione degli articoli 3 e 12 e abrogazione dell'art. 4 della legge regionale 9 settembre 1974, n. 35.

Gli articoli 3 e 12 della legge regionale 9 settembre 1974, n. 35, sono sostituiti come segue:

Art. 3. — E' istituito il comitato regionale per la tutela della salute e per la sicurezza negli ambienti di lavoro.

Il comitato formula proposte ed esprime pareri sugli affari relativi alla competenza della Regione in materia sanitaria concernenti la tutela della salute e la sicurezza negli ambienti di lavoro sottoposti dal presidente del comitato stesso anche su richiesta degli organi regionali.

Il comitato è presieduto dal presidente della giunta regionale, o per sua delega, dall'assessore incaricato ed è composto da:

a) tre componenti designati da ciascuna delle tre organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;

b) un componente designato dalla delegazione regionale Intersind;

c) tre esperti in igiene, sicurezza e medicina del lavoro designati dal consiglio regionale;

d) un componente designato dalla Federazione regionale tra le associzioni e le unioni industriali della Regione;

e) un componente designato di intesa dalle associazioni degli artigiani;

f) un componente designato di intesa dalle associazioni dei coltivatori diretti;

g) *un rappresentante per ciascuna unità sanitaria locale* della Regione.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale operante nel settore «Medicina di base sul territorio» della Regione.

Il comitato è nominato dal presidente della giunta regionale e dura in carica due anni.

Le designazioni di cui al presente articolo devono essere effettuate entro un mese dalla richiesta della Regione.

Il comitato può essere nominato e insediato qualora il numero dei componenti designati raggiunga almeno i due terzi del numero complessivo dei membri assegnati al comitato stesso.

Il comitato, qualora ne ravvisi l'opportunità in relazione agli argomenti da trattare, può chiedere la partecipazione con voto consultivo alle proprie riunioni di esperti e di rappresentanti di enti e di altri organismi.

Gli enti non rappresentati nel comitato, i consigli di quartiere, i consigli di fabbrica e gli organismi di cui al secondo comma dell'art. 19 della legge regionale 5 dicembre 1979, n. 45, se interessati alla trattazione di argomenti all'ordine del giorno, partecipano, a richiesta, con voto consultivo alle riunioni del comitato secondo modalità fissate dalla giunta regionale.

Organismi analoghi possono essere costituiti presso ciascuna unità sanitaria locale per l'esame dei problemi relativi allo esercizio delle attività in materia di tutela della salute e di sicurezza negli ambienti di lavoro.

Art. 12. — Ai membri del comitato regionale per la tutela della salute e la sicurezza negli ambienti di lavoro viene corrisposto per ogni giornata di presenza un gettone di lire 20.000 lorde.

L'art. 4 della legge regionale 9 settembre 1974, n. 35, è abrogato.

Art. 28.

Soppressione di organi collegiali

Sono soppressi:

a) la commissione di vigilanza sui manicomi pubblici e privati e sugli alienati curati in case private di cui all'art. 8 della legge 14 febbraio 1904, n. 36 ed all'art. 14 della legge regionale 20 marzo 1973, n. 9;

b) il consiglio provinciale di sanità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

c) la commissione di cui all'art. 8 della legge 2 aprile 1978, n. 475.

Art. 29.

Nomina di commissioni, collegi e comitati

Le commissioni, i collegi ed i comitati di cui agli articoli 13, primo comma, 15, primo comma, 17, primo comma, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 sono nominati dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale competente.

Art. 30.
Altre funzioni consultive

Ogni altra funzione consultiva nelle materie attribuite ai comuni ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nei confronti di altri enti è esercitata dal presidente del comitato di gestione di ciascuna unità sanitaria locale previa istruttoria espletata dal servizio competente.

Titolo III

PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE ED ATTIVITÀ DI VIGILANZA SUGLI ESERCIZI FARMACEUTICI

Art. 31.
Provvedimenti della giunta regionale e del sindaco in materia di farmacie

Nel rispetto della vigente legislazione in materia, per quanto non previsto negli articoli del presente titolo la giunta regionale, su proposta dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali e sentiti i consigli comunali interessati, esercita le funzioni amministrative relative alla formazione e revisione della pianta organica delle farmacie nonchè alla istituzione di dispensari farmaceutici.

Il sindaco del comune interessato, nella sua qualità di autorità sanitaria locale, ha diritto di intervenire con voto consultivo alla riunione del comitato di gestione in cui si discute delle proposte alla giunta regionale circa la pianta organica del suo comune.

Sono altresì di competenza della giunta regionale i provvedimenti relativi a:

a) autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle farmacie ivi comprese le farmacie succursali previste nella pianta organica;

b) autorizzazione alla gestione provvisoria degli esercizi farmaceutici resisi vacanti;

c) decadenza dall'autorizzazione all'esercizio farmaceutico.

Art. 32.
Ispezioni

Le ispezioni sulle farmacie, già previste dall'art. 127 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, sono effettuate dal competente servizio della unità sanitaria locale con l'assistenza di un farmacista designato dall'ordine professionale dei farmacisti competente per territorio.

Il presidente del comitato di gestione comunica al presidente della giunta regionale ed al sindaco del comune ove ha sede l'esercizio farmaceutico sottoposto ad ispezione l'esito degli accertamenti effettuati per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Art. 33.
Concorsi per il conferimento di farmacie. Commissione giudicatrice

I concorsi per l'assegnazione di sedi farmaceutiche disponibili per l'esercizio privato, vacanti o di nuova istituzione, sono espletati per ogni provincia dalla Regione secondo la vigente normativa in materia.

La commissione giudicatrice è nominata dal presidente della giunta regionale ed è composta da:

tre dipendenti della Regione di cui uno a livello dirigenziale con funzioni di presidente;

un professore universitario, ordinario o associato, in materia farmaceutica, designato dall'Università degli studi di Genova;

due farmacisti esercenti in farmacia, di cui uno non titolare, designati dall'ordine provinciale dei farmacisti.

In caso di parità e nel rispetto della normativa vigente dello Stato, prevale il voto del presidente.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del settore « Medicina di base sul territorio ».

La giunta regionale approva le graduatorie formulate dalla commissione giudicatrice e nomina i vincitori. L'elenco dei vincitori è trasmesso al sindaco ed alle unità sanitarie locali interessate per gli adempimenti di competenza.

Ai componenti della commissione di cui al secondo comma del presente articolo viene corrisposto per ogni giornata di presenza un gettone di L. 20.000 lorde.

Titolo IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 34.
Gettoni di presenza

Per la corresponsione dei gettoni di presenza ai componenti delle commissioni che siano dipendenti regionali o delle unità sanitarie locali si applica quanto in merito stabilito dalle norme in vigore.

Art. 35.

Le funzioni in materia di igiene edilizia e in particolare quelle indicate ai punti 8 e 9 dell'art. 2 esercitate nell'ambito territoriale del comune di Genova sono attribuite all'unità sanitaria locale n. 14 che opera per l'intero territorio comunale.

Il direttore del reparto sanità ed igiene del comune di Genova, già componente della commissione edilizia è sostituito in tale funzione dal responsabile del servizio di igiene pubblica, igiene dell'ambiente, sicurezza negli ambienti di lavoro e medicina legale dell'unità sanitaria locale di cui al comma precedente.

Art. 36.

La Regione per l'esercizio da parte delle unità sanitarie locali delle funzioni loro attribuite dalla presente legge svolge attività di indirizzo e coordinamento ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 5 dicembre 1979, n. 45.

Gli indirizzi e le direttive di natura tecnico-scientifica, nel rispetto del terzo comma dell'art. 12 della legge regionale 5 dicembre 1979, n. 45, sono emanati applicando l'art. 11 della legge regionale 20 marzo 1973, n. 9, come modificato dall'art. 26 della presente legge.

Per i fini di cui al primo comma del presente articolo la Regione ha facoltà di svolgere attività conoscitive e di verifica sui presidi e servizi delle unità sanitarie locali e sulle strutture che si convenzionano con queste ultime, limitatamente alle prestazioni o alle attività oggetto di convenzione.

Art. 37.

In attesa della approvazione del piano sanitario regionale il consiglio regionale entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge delibera, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 5 dicembre 1979, n. 45, indirizzi e direttive vincolanti per l'individuazione e l'organizzazione territoriale provvisoria dei servizi preposti all'esercizio delle funzioni attribuite alle unità sanitarie locali ai sensi degli articoli precedenti.

Al fine di garantire nell'ambito dell'intero territorio regionale il regolare ed uniforme svolgimento delle attività in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie, di polizia veterinaria ed in particolare delle attività indicate al n. 10 dell'art. 2, fino all'organizzazione dei servizi ed all'approvazione delle piante organiche del personale, le singole unità sanitarie locali carenti di strutture esercitano le funzioni di loro competenza utilizzando i servizi di altre unità sanitarie locali adeguatamente dotate, individuate con provvedimento della giunta regionale, sentite le unità sanitarie locali interessate.

Art. 38.
Trasferimento del personale

Il trasferimento e l'iscrizione nei ruoli nominativi regionali del servizio sanitario nazionale del personale indicato dall'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono attuati con le modalità previste dall'art. 68 della legge stessa e nella legge regionale 5 maggio 1980, n. 22.

Art. 39.

Per quanto non previsto nella presente legge valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste nella legge regionale attuativa dell'art. 16 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 40.

Le norme contenute nella presente legge abrogano, qualora contrastante, ogni disposizione contenuta in precedenti normative regionali.

Art. 41.
Copertura finanziaria

Salvo quanto disposto al comma successivo, le spese concernenti l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge sono sostenute dalle unità sanitarie locali competenti per territorio e il relativo onere è coperto dalla quota loro spettante del fondo sanitario regionale.

All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 14, 16, 18, 26, 27 e 33, ultimo comma della presente legge si fa fronte con i fondi di cui all'apposito capitolo « Spese per compensi, gettoni di presenza, rimborso spese a componenti commissioni, comitati e altri organismi previsti da leggi regionali o statali » del bilancio di previsione per l'anno 1981.

Per gli anni successivi si provvederà mediante imputazione al corrispondente capitolo dei relativi bilanci.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 29 giugno 1981

PERSICO

(5023)

LEGGE REGIONALE 1° luglio 1981, n. 24.

Modificazioni alla legge regionale 24 gennaio 1978, n. 10, concernente « Contributi per apparecchiature antinquinamento.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 22 *luglio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 1 della legge regionale 24 gennaio 1978, n. 10, è sostituito dal seguente:

« La giunta regionale è autorizzata a concedere alle amministrazioni provinciali liguri contributi per l'acquisto di apparecchiature destinate allo svolgimento dei compiti indicati dall'art. 104 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Liguria. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 1° luglio 1981

PERSICO

LEGGE REGIONALE 1° luglio 1981, n. 25.

Norme per il riordino del servizio veterinario nelle unità sanitarie locali - Art. 16 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 22 *luglio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Attribuzioni ed esercizio delle funzioni amministrative in materia veterinaria

Salvo quanto espressamente riservato dalle norme vigenti allo Stato, alla Regione ed al sindaco quale autorità sanitaria locale, le unità sanitarie locali esercitano le funzioni amministrative in materia veterinaria secondo le disposizioni della presente legge ivi comprese quelle di cui all'art. 7, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Tali funzioni comprendono in particolare:

1) la profilassi delle malattie infettive, infestive e diffusive degli animali e la profilassi delle zoonosi;

2) la polizia veterinaria;

3) la tutela igienico-sanitaria degli alimenti di origine animale e dei loro derivati nelle fasi di produzione, trasformazione, deposito, trasporto, distribuzione, somministrazione ed eventuale distruzione;

4) l'attuazione di programmi di educazione sanitaria relativi all'igiene e alla profilassi veterinaria;

5) la vigilanza su ogni concentramento di animali nonchè sui loro trasporti e spostamenti;

6) la vigilanza sui mangimi ed integratori per uso zootecnico e sulla igiene zootecnica anche ai fini della salubrità dei prodotti di derivazione animale;

7) la vigilanza sulla riproduzione animale;

8) l'organizzazione e la vigilanza sull'assistenza zooiatrica e sulla somministrazione agli animali di farmaci per uso veterinario;

9) la vigilanza sull'importazione, esportazione e transito degli animali, delle carni, dei prodotti ed avanzi di origine animale;

10) la vigilanza sulla utilizzazione di organi animali per la produzione opoterapica;

11) la vigilanza sulla utilizzazione degli animali da esperimento.

Art. 2.

Attribuzioni della Regione

La Regione esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 5 dicembre 1979, n. 45, nei riguardi delle scelte e delle azioni degli organi delle unità sanitarie locali provvedendo in particolare a:

1) predisporre i programmi regionali per l'attuazione dei piani di profilassi e risanamento del bestiame previsti dalla normativa statale;

2) programmare l'attuazione di piani di profilassi delle malattie infettive ed infestive degli allevamenti ancorchè non previsti dalla vigente normativa dello Stato;

3) programmare, coordinare e verificare tutte le altre funzioni di competenza veterinaria e, in particolare, la tutela igienico-sanitaria degli alimenti di origine animale; la mangimistica e la riproduzione animale.

In ordine all'attuazione di dette funzioni la Regione:

a) raccoglie ed elabora informazioni epizoologiche ed altri dati statistici relativi ai servizi veterinari delle unità sanitarie locali;

b) coordina l'attuazione delle direttive emanate dallo Stato;

c) raccoglie dalle unità sanitarie locali la denuncia delle malattie infettive, infestive e contagiose degli animali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;

d) organizza la distribuzione di sieri, vaccini ed altri presidi necessari per l'attuazione dei piani di profilassi obbligatorie e non, e ne verifica l'attuazione.

La Regione, inoltre, redige una relazione annuale sull'andamento dei servizi veterinari delle unità sanitarie locali e promuove corsi di aggiornamento professionale anche d'intesa con gli istituti universitari, con l'istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta e con le associazioni di categoria.

Art. 3.

Organizzazione del servizio « veterinario » delle unità sanitarie locali

L'unità sanitaria locale organizza il servizio veterinario previsto dalla legge regionale 5 dicembre 1979, n. 45, in relazione alle effettive esigenze del territorio, sulla base dei criteri indicati nell'art. 16 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, articolando la materia nelle seguenti aree funzionali:

1) *Sanità animale - Igiene dell'allevamento e delle produzioni animali*:

a) profilassi della zoonosi e delle altre malattie infettive, infestive e diffusive degli animali soggetti a misura di polizia veterinaria;

b) programmi di bonifica sanitaria e di eradicazione delle malattie di interesse antropozoonosico e zoosanitario;

c) educazione e informazione veterinaria;

d) organizzazione e vigilanza dell'assistenza zooiatrica;

e) vigilanza su:

fiere, mercati, concentramenti animali, istituzioni e presidi veterinari privati, attività paraveterinarie;

impianti di raccolta, trasformazione, distribuzione e risanamento dei sottoprodotti residui di origine animale;

igiene dei ricoveri animali anche in rapporto all'ambiente;

riproduzione degli animali;

produzione, distribuzione ed impiego dei mangimi e degli integratori;

conduzione dell'allevamento in rapporto alla igienicità dei prodotti animali;

farmaci di uso veterinario;

utilizzazione degli animali da esperimento;

f) servizi diagnostici; accertamento e certificazioni relativi alle materie di cui alle lettere precedenti.

2) *Igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale*:

a) ispezione e vigilanza veterinaria delle carni, del latte, delle uova, dei prodotti alimentari della pesca e dell'acquacoltura, del miele e rispettivi derivati nelle fasi di produzione, trasformazione, deposito, trasporto, distribuzione, somministrazione. Relativi servizi diagnostici, accertamenti e certificazioni;

b) educazione e informazione veterinaria.

Art. 4.

Prestazioni a livello di distretto sanitario di base

L'unità sanitaria locale, sulla base delle indicazioni del piano sanitario regionale, stabilisce norme per le prestazioni e l'esercizio delle funzioni veterinarie nei distretti sanitari di base che debbono assicurare uniformemente la globalità degli interventi e le erogazioni dei servizi.

Con successiva legge regionale ai sensi dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e in relazione all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono disciplinate le modalità ed i limiti per l'esercizio delle attività libero-professionali del personale veterinario.

Art. 5.

Servizi multizonali

Al fine di assicurare livelli omogenei di prestazioni tecniche e specialistiche idonee a soddisfare particolari esigenze in ambiti territoriali più ampi delle singole unità sanitarie locali, il piano sanitario regionale individua, ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i servizi che operano a livello multizonale.

Il piano sanitàrio regionale individua altresì le attività che possono essere esercitate in ambiti territoriali più ampi delle singole unità sanitarie locali, ove le stesse non siano in grado di provvedere autonomamente.

Art. 6.

Rapporti con le associazioni di volontariato

Per l'esame di specifici problemi connessi in particolare:

al randagismo;

ai canili e gattili pubblici e privati, al trattamento e alla destinazione degli animali ivi ospitati;

alla profilassi antirabbica;

alla lotta ecologica contro i topi;

alla tutela del selvatico;

alla organizzazione della vigilanza sulla utilizzazione degli animali da esperimento,

le unità sanitarie locali stabiliscono rapporti di consultazione con le associazioni di volontariato e in particolare con le organizzazioni zoofile esistenti sul territorio.

Le unità sanitarie locali possono stipulare con le organizzazioni zoofile riconosciute apposite convenzioni, a titolo volontaristico gratuito, per estendere agli effetti sanitari di competenza, l'attività delle guardie zoofile e degli assistenti zoofili volontari nel rispetto della normativa statale.

Art. 7.

Rapporti con l'istituto zooprofilattico sperimentale

I servizi dell'unità sanitaria locale si avvalgono dell'istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, di cui alla legge 23 dicembre 1975, n. 745, e successive modifiche ed integrazioni e alla legge regionale 18 giugno 1979, n. 21, ivi comprese le sue sezioni diagnostiche provinciali per quanto concerne, in particolare, la prevenzione e la diagnosi delle malattie infettive ed infestive degli animali con particolare riferimento alle zoonosi nonchè all'igiene degli alimenti di origine animale e dei mangimi per l'alimentazione del bestiame.

Art. 8.

Modalità transitorie per l'esercizio delle funzioni veterinarie

Al fine di garantire il regolare ed uniforme svolgimento delle attività in materia veterinaria nell'ambito dell'intero territorio regionale, in attesa del piano sanitario regionale e dell'organizzazione dei servizi, le singole unità sanitarie locali carenti di strutture esercitano le funzioni di loro competenza utilizzando i servizi di altre unità sanitarie locali adeguatamente dotate, individuate con provvedimento della giunta regionale sentite le unità sanitarie locali interessate.

Art. 9.

Rinvii

Per quanto non è previsto dalla presente legge valgono, se applicabili, le disposizioni relative all'igiene e sanità pubblica veterinaria ed alla polizia veterinaria, sancite nella legge regionale ex art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 1° luglio 1981

PERSICO

LEGGE REGIONALE 1° luglio 1981, n. 26.

Indennità agli amministratori dell'Istituto regionale per la floricoltura. Attribuzione di un gettone di presenza ai membri dell'assemblea e del comitato tecnico.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 22 *luglio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Al presidente ed al vice presidente dell'istituto regionale per la floricoltura è corrisposta una indennità mensile lorda rispettivamente di L. 650.000 e L. 400.000.

L'assemblea dell'istituto regionale per la floricoltura può deliberare una indennità di presenza, per ogni giornata effettiva di partecipazione alle sedute per gli altri componenti dell'assemblea e per i componenti del comitato tecnico, compresa fra un massimo di L. 20.000 ed un minimo di L. 15.000 oltre al rimborso delle spese necessarie a raggiungere il luogo della riunione, debitamente documentate.

Le indennità sono corrisposte dalla data di inizio dell'esercizio delle funzioni degli organi.

Art. 2.

Le deliberazioni dell'assemblea di cui all'articolo precedente vanno adottate contestualmente al bilancio preventivo, a questo allegate ed approvate dal consiglio regionale con le modalità di cui all'art. 10 della legge regionale 2 luglio 1976, n. 22.

Al presidente, al vice presidente, nonchè ai membri dell'assemblea e del comitato tecnico che, per ragioni connesse con l'espletamento del loro mandato, compiono missioni non inferiori alle otto ore è corrisposta una indennità pari a quella giornaliera spettante ai dipendenti regionali appartenenti al più alto livello, oltre al rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate.

Per quanto non previsto dal presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le norme regionali in materia di trattamento economico di missione dei dipendenti regionali con riferimento al più alto livello funzionale.

La liquidazione per il rimborso delle spese e delle indennità di missione è disposta con atto esecutivo del presidente dell'istituto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 1° luglio 1981

PERSICO

(5024)

LEGGE REGIONALE 13 luglio 1981, n. 27.

Inquadramento del personale comandato presso la Regione ai sensi delle leggi 17 agosto 1974, n. 386 e 29 giugno 1977, n. 349.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 29 *luglio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.
Inquadramento del personale

Il personale comandato alla Regione ai sensi delle leggi 17 agosto 1974, n. 386 e 29 giugno 1977, n. 349, che non abbia optato ai sensi della legge regionale 5 maggio 1980, n. 22, per l'iscrizione nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale è inquadrato nel ruolo del personale della Regione nel livello funzionale corrispondente alla posizione giuridica formalmente rivestita nell'ente di provenienza secondo l'allegata tabella *A* di corrispondenza.

Il personale di cui all'art. 8 della legge regionale 5 maggio 1980, n. 22, che non abbia presentato richiesta entro i termini di cui al precitato articolo per l'iscrizione nei ruoli nominativi regionali del personale del Servizio sanitario nazionale, può entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiedere l'iscrizione nei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale.

L'inquadramento ai fini giuridici ha effetto dal 1° gennaio 1981 ed, ai fini economici, dal 1° febbraio 1981.

Art. 2.
Inquadramento economico

La posizione economica nel livello di inquadramento è determinata dallo stipendio in godimento al 31 gennaio 1981, comprensivo di scatti e classi acquisite ed eventuali assegni personali pensionabili, con esclusione dei benefici economici decorrenti dal 1° febbraio 1981 per i dipendenti regionali, previsti dalla legge regionale 3 febbraio 1981, n. 6.

La posizione giuridica derivante dall'inquadramento, qualora non sia coincidente con quella economica, è quella della classe o scatto nel livello di inquadramento immediatamente inferiore alla posizione economica predetta.

Al dipendente viene altresì riconosciuto il «maturato in itinere» con le modalità indicate nell'art. 48 della legge regionale 16 ottobre 1979, n. 34, intendendosi sostituita la data del 30 settembre 1978 con quella del 31 gennaio 1981.

Art. 3.
Trattamento previdenziale e di quiescenza

Ai fini del trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza, il personale inquadrato a norma della presente legge è iscritto rispettivamente alle competenti gestioni per le assicurazioni sociali obbligatorie contro le malattie, all'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali (INADEL) e alla Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali (OPDEL).

Art. 4.
Organico

Per l'inquadramento del personale di cui alla presente legge la tabella *D* allegata alla legge regionale 16 ottobre 1979, n. 34, è sostituita dall'allegata tabella *B*.

Art. 5.
Norma finanziaria

All'onere derivante dalla presente legge, ammontante a lire 200.000.000, si provvede con gli stanziamenti previsti nei capitoli 20 e 200 del bilancio per l'esercizio 1981 che presentano sufficiente disponibilità.

Agli oneri per i futuri esercizi si farà fronte con i normali stanziamenti di bilancio relativi alle retribuzioni del personale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 13 luglio 1981

PERSICO

TABELLA ALLEGATO *A*

Regioni	Parastato
1° Livello	—
2° Livello	Commesso - personale non di ruolo di IV ctg.
3° Livello	Agente tecnico
4° Livello	Archivista dattilografo - Operatore tecnico personale non di ruolo di III ctg.
5° Livello	Archivista dattilografo da almeno cinque anni ed in possesso del diploma di scuola media inferiore e con livello differenziato di professionalità (amministrativa e/o tecnica) al 31 dicembre 1979 - Assistente, assistente tecnico, assistente coordinatore - II qualifica professionale, personale non di ruolo di II ctg.
6° Livello	Assistente da almeno cinque anni, in possesso del diploma di scuola media superiore e della qualifica di coordinatore (amministrativo e/o tecnico) al 31 dicembre 1979 - Collaboratore, collaboratore tecnico personale non di ruolo di I ctg.
7° Livello	Collaboratore tecnico (analisti statistici, sociologi laureati) - Collaboratore coordinatore, collaboratore tecnico coordinatore, I qualifica professionale
8° Livello	Dirigente, dirigente superiore, dirigente generale - Collaboratore e collaboratore tecnico da almeno dieci anni in possesso della laurea e della qualifica di coordinatore al 31 dicembre 1979, personale della I qualifica professionale con almeno quindici anni di servizio e con funzioni da almeno un anno alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979 di direzione di strutture organizzative complesse - Medico della I qualifica professionale con almeno quindici anni di servizio e con funzioni di direzione o di responsabilità da almeno un anno alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979 di strutture centrali o regionali o provinciali con oltre 60.000 assistibili o assicurati, personale della I qualifica professionale o del ruolo tecnico che nell'ordinamento delle carriere preesistenti all'entrata in vigore della legge 70 o 75 rivestiva una qualifica non inferiore a quella di Direttore centrale o superiore

TABELLA B

Organico

Livello	Dotazione organica
—	—
VIII	152
VII	176
VI	101
V	314
IV	308
III	54
II	78
I	—
	1.183

(5625)

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 8 luglio 1981, n. **18.**

Modifica dell'art. 10 della legge regionale 3 febbraio 1981, n. 5, recante interventi per l'agricoltura e la forestazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 10 *luglio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo ed il secondo comma dell'art. 10 della legge regionale 3 febbraio 1981, n. 5, sono sostituiti dal seguente comma:

« L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'E.T.F.A.S. - Ente di sviluppo in Sardegna, un contributo straordinario di L. 5.115.000.000 per l'aumento del capitale sociale **della Società bonifiche sarde S.p.a., secondo le direttive che verranno all'uopo impartite dalla giunta regionale su proposta dell'assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, di concerto con l'assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica ».**

Art. 2.

La denominazione del cap. 04112 nei bilanci della Regione per gli anni finanziari 1980 e 1981 è sostituita dalla seguente: « Contributo straordinario all'E.T.F.A.S. - Ente di sviluppo in Sardegna, da destinare all'aumento del capitale sociale della Società bonifiche sarde S.p.a. ».

Art. 3.

La spesa derivante dall'applicazione dell'art. 1, in conseguenza alla modifica della legge regionale 3 febbraio 1981, n. 5, resta confermata nell'importo complessivo di L. 5.115.000.000, di cui L. 2.925.000.000 a carico del cap. 04112 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1980, sul quale potrà essere assunto il relativo impegno entro venti giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, e L. 2.190.000.000 a carico del cap. 04112 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1981.

Art. 4.

Il contributo di cui al precedente art. 1 non sarà erogato all'E.T.F.A.S. - Ente di sviluppo in Sardegna, fino a quando il consiglio regionale non avrà approvato le direttive previste dallo stesso art. 1.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 8 luglio 1981

RAIS

(5186)

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100812430)